

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/649 DELLA COMMISSIONE**del 5 aprile 2017****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURE**1.1. Misure provvisorie**

- (1) Il 7 ottobre 2016, la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti) semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti («il prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1778 ⁽²⁾ della Commissione («il regolamento provvisorio»).
- (2) L'inchiesta è stata avviata il 13 febbraio 2016 ⁽³⁾ a seguito di una denuncia presentata il 4 gennaio 2016 dall'European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 90 % della produzione totale dell'Unione di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati.
- (3) Come indicato al considerando 23 del regolamento provvisorio, l'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).
- (4) Come indicato al considerando 3 del regolamento provvisorio, la Commissione ha altresì avviato le due inchieste seguenti:
 - a) in data 13 maggio 2016 ⁽⁴⁾, un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario della Repubblica popolare cinese;
 - b) in data 7 luglio 2016 ⁽⁵⁾, un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario del Brasile, dell'Iran, della Russia, della Serbia e dell'Ucraina.

1.2. Registrazione

- (5) Come indicato nel considerando 4 del regolamento provvisorio, il denunciante ha presentato, il 5 aprile 2016, una richiesta di registrazione delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC. Il 2 giugno 2016, il denunciante ha aggiornato la richiesta fornendo dati finanziari più recenti, ma l'ha ritirata in data 11 agosto 2016.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1778 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GUL 272 del 7.10.2016, pag. 33).

⁽³⁾ GU C 58 del 13.2.2016, pag. 9.

⁽⁴⁾ Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro o di acciai legati o non legati originari della Repubblica popolare cinese (GU C 172 del 13.5.2016, pag. 29).

⁽⁵⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia, della Serbia e dell'Ucraina (GU C 246 del 7.7.2016, pag. 7).

1.3. Fase successiva della procedura

- (6) Dopo la divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali sulla base dei quali è stato istituito il dazio antidumping provvisorio («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), alcune parti interessate hanno presentato comunicazioni scritte. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
- (7) In base a quanto definito in dettaglio dal considerando (135) e seguenti, una parte interessata è stata invitata dai servizi della Commissione a richiedere l'intervento del consigliere auditore in taluni procedimenti in materia commerciale («il consigliere auditore») per verificare l'accuratezza dei calcoli provvisori e il suo diritto di accesso alle informazioni riservate. L'audizione ha avuto luogo il 7 febbraio 2017.
- (8) La Commissione ha continuato a cercare e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Per disporre di dati più completi sul costo di produzione dell'Unione (in base al tipo di prodotto e al trimestre del periodo dell'inchiesta), è stato chiesto ai produttori dell'Unione inclusi nel campione di fornire dati supplementari. Tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno presentato le informazioni richieste.
- (9) La Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intende istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame nell'Unione. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive.
- (10) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione.

1.4. Prodotto in esame e prodotto simile

- (11) Il considerando 24 del regolamento provvisorio indica la definizione provvisoria del prodotto in esame.
- (12) I considerando da 29 a 35 del regolamento provvisorio indicano la richiesta avanzata da un produttore esportatore cinese e da un importatore di escludere gli acciai per utensili e gli acciai rapidi dalla definizione del prodotto e i motivi per i quali la Commissione ha escluso in via provvisoria gli acciai per utensili e gli acciai rapidi dalla definizione del prodotto.
- (13) Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, il denunciante ha ribadito che tale richiesta è infondata e sussiste un rischio di elusione nel caso venga accettata da parte della Commissione. La Commissione ha osservato di avere già tenuto conto del rischio di elusione nella fase provvisoria. In base a quanto indicato nel considerando 34 del regolamento provvisorio, la Commissione ha rilevato che le importazioni di acciai per utensili e di acciai rapidi rappresentano, in termini di volume, l'1,25 % circa delle importazioni cinesi totali nel 2015 e che sono classificate sotto diversi codici specifici NC. La Commissione non ha inoltre ricevuto alcun elemento che provverebbe modifiche alla configurazione degli scambi dopo l'istituzione delle misure provvisorie, tale da indicare un'eventuale elusione.
- (14) Per le ragioni delineate nei considerando da 32 a 34 del regolamento provvisorio e in assenza di fatti nuovi o di elementi di prova, la Commissione ha mantenuto in essere la sua decisione di escludere gli acciai per utensili e gli acciai rapidi dalla definizione del prodotto.
- (15) I considerando da 36 a 37 del regolamento provvisorio indicano la richiesta avanzata da un utilizzatore italiano di escludere altri determinati tipi di prodotto dalla definizione del prodotto. Come indicato nei considerando 38 e 39 del regolamento provvisorio, la Commissione ha respinto in via provvisoria tale richiesta di esclusione di prodotti ma ha affermato che la avrebbe ulteriormente esaminata. In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, l'utilizzatore italiano in questione ha ribadito la sua richiesta.
- (16) Nel corso di una visita di verifica in loco presso la sede della società, la Commissione ha cercato di chiarire i punti sollevati dall'utilizzatore.
- (17) Durante i dibattiti in questione, l'utilizzatore non ha tuttavia presentato alcun elemento nuovo. Di conseguenza, la Commissione ha respinto tali richieste e ha confermato le sue conclusioni espresse nei considerando 38 e 39 del regolamento provvisorio.
- (18) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, l'utilizzatore italiano ha ribadito la sua richiesta di esclusione dei tipi di acciaio IF privi di interstiziali, dei tipi di acciaio a doppia fase, dei tipi di acciaio ad alto tenore di

carbonio e dei tipi di acciaio a grani non orientati del prodotto in esame. L'utilizzatore italiano ha fatto riferimento a un colloquio avuto con i funzionari della Commissione incaricati dell'inchiesta, durante il quale questi ultimi avrebbero convenuto che sussiste una differenza in termini di caratteristiche chimiche e impiego finale tra i tipi del prodotto in esame «ordinari» e quelli di elevato livello qualitativo. Tale utilizzatore ha inoltre fatto riferimento ad altre due inchieste in cui la Commissione avrebbe deciso di escludere determinati tipi di prodotto. Il primo caso concerneva un'inchiesta antielusione riguardante determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese basata su una presunta leggera modifica del prodotto. In tale circostanza un particolare tipo di foglio di alluminio utilizzato per ulteriori lavorazioni non sarebbe stato considerato come un prodotto leggermente modificato ⁽¹⁾. Il secondo caso riguardava un'inchiesta su determinati acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese ⁽²⁾, la cui definizione del prodotto era tale da escludere i gradi utilizzati nel settore automobilistico dal campo di applicazione delle misure.

- (19) La Commissione ha respinto tale richiesta. In primo luogo, la riunione presso la sede della società è stata occasione per scambiare informazioni al fine di chiarire alcuni punti sollevati dall'utilizzatore. L'utilizzatore non può nutrire nessuna legittima aspettativa da tale tipo di riunione informale. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'utilizzatore, i funzionari della Commissione incaricati dell'inchiesta non hanno mai convenuto che ci fosse una differenza tra alcuni tipi del prodotto in esame in termini di caratteristiche chimiche e impiego finale. In secondo luogo, è vero che la descrizione attuale e i codici NC del prodotto in esame includono un'ampia varietà di tipi da un punto di vista della qualità. Tuttavia, la produzione di tipi del prodotto in esame di elevato livello qualitativo sia da parte dei produttori dell'Unione che dei produttori esportatori attiene al processo di produzione del prodotto in esame e i tipi di livello qualitativo maggiore sono fabbricati a partire dallo stesso materiale di base e utilizzando gli stessi impianti di produzione. Tale argomentazione non è quindi sufficiente a comportare l'esclusione richiesta dall'utilizzatore. In terzo luogo, le due inchieste a cui si riferisce l'utilizzatore sono entrambe in corso e non è stata tratta nessuna conclusione finale. Inoltre, uno dei casi citati (il caso relativo al particolare tipo di foglio di alluminio) riguarda un'indagine antielusione e non è quindi pertinente. In quarto luogo, in relazione ai diversi tipi del prodotto in esame, compresi i cosiddetti tipi dall'elevato livello qualitativo, non è possibile individuare le differenze tra i numerosi tipi del prodotto in esame sulla base di un controllo visivo e quindi un'esclusione da parte delle autorità doganali risulterebbe impossibile da gestire. In quinto luogo, in molti casi i prodotti non possono nemmeno essere distinti tramite analisi chimiche o test microstrutturali, dato che tali caratteristiche specifiche emergono solo in seguito durante l'ulteriore processo di laminazione a freddo. In conclusione, anche tali tipi di qualità relativamente elevata soddisfano pienamente la definizione del prodotto in esame e non è stata avanzata nessuna argomentazione convincente per escluderli dalla medesima definizione.
- (20) In assenza di altre osservazioni riguardanti la definizione del prodotto e il prodotto simile, sono confermate le conclusioni raggiunte nei considerando da 24 a 28 del regolamento provvisorio.
- (21) Il prodotto in esame è pertanto costituito da determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti originari della RPC.

Il prodotto in esame non comprende:

- i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati,
- i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido,
- i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm, e
- i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/865 della Commissione, del 31 maggio 2016, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 35).

⁽²⁾ Procedimenti relativi all'attuazione della politica commerciale comune, Commissione europea, Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (GU C 459 del 9.12.2016, pag. 17).

Il prodotto in esame è attualmente classificato ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 90, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, 7226 91 91 e 7226 91 99.

2. DUMPING

2.1. Valore normale

- (22) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie e successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, l'Associazione dei produttori siderurgici cinesi («Chinese Iron and Steel Association», CISA) ha affermato che la differenza tra i margini di dumping e di pregiudizio faceva dubitare dell'accuratezza del metodo utilizzato dalla Commissione. Secondo la CISA, il valore normale nel paese di riferimento era maggiore del 61 % rispetto al prezzo di riferimento per l'industria dell'Unione. Secondo la CISA, i valori normali forniti da un produttore collegato al denunciante, come nel caso della presente inchiesta, sono talvolta innaturalmente elevati.
- (23) Inoltre, la CISA ha affermato che alla luce di tale differenza, se i dati sono oggettivamente corretti, la Commissione dovrebbe invalidare la scelta con la quale gli Stati Uniti sono stati ritenuti un paese di riferimento appropriato, adeguare i dati o utilizzare al loro posto i dati dell'UE.
- (24) Ai sensi del diritto dell'Unione, la Commissione è autorizzata a utilizzare i prezzi delle società collegate ai produttori dell'UE se il paese di riferimento è appropriato. È stato questo il caso delle inchieste sulle barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza (Sud Africa) ⁽¹⁾ e sui prodotti piatti di acciaio laminati a freddo (Canada) ⁽²⁾, come affermato dalla stessa CISA. L'esistenza di un rapporto tra il produttore del paese di riferimento e un produttore dell'UE non inficia né pregiudica la determinazione del valore normale, che è basato su dati debitamente verificati.
- (25) I calcoli riguardanti il valore normale sono stati effettuati e convalidati conformemente alle norme giuridiche applicabili. Sono di fatto corretti.
- (26) Gli Stati Uniti sono un mercato competitivo con dieci produttori nazionali e ingenti importazioni da diversi paesi. Hanno adottato misure antidumping e misure compensative che consentono alle società statunitensi di operare in condizioni di concorrenza normali. Di conseguenza, la Commissione non vede motivi per non utilizzare i prezzi degli Stati Uniti. Inoltre, non è stato fornito alcun elemento di prova che giustificerebbe l'applicazione di adeguamenti.
- (27) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive una parte interessata ha contestato di nuovo la scelta con la quale, nel caso in questione, gli Stati Uniti sono stati ritenuti un paese di riferimento appropriato, mettendo in dubbio l'affidabilità del valore normale in quel paese, ritenuto troppo elevato rispetto al prezzo nel mercato dell'Unione. Considerato che i dati del produttore del paese di riferimento sono stati verificati e ritenuti corretti, tale argomentazione è stata respinta.
- (28) Per quanto riguarda la proposta di utilizzare prezzi realmente pagati o pagabili nell'Unione, l'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base consente l'utilizzo dei prezzi citati solo qualora non sia possibile utilizzare i prezzi o le esportazioni di un paese terzo ad economia di mercato. Data la possibilità di utilizzare i prezzi statunitensi (metodo del paese di riferimento) nel caso in esame, tale proposta è stata respinta.
- (29) La Commissione ha pertanto confermato le sue conclusioni relative al valore normale.

2.2. Prezzi all'esportazione

- (30) Nella fase provvisoria, la Commissione ha effettuato adeguamenti alle operazioni nelle quali i produttori esportatori esportano il prodotto in esame nell'Unione tramite società collegate che operano come importatori.

⁽¹⁾ GU L 23 del 29.1.2016, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 210 del 4.8.2016, pag. 1.

- (31) Tali adeguamenti sono stati effettuati facendo riferimento al profitto reale degli importatori collegati.
- (32) A causa del rapporto fra i produttori esportatori citati e gli operatori/importatori collegati, i profitti reali degli importatori collegati devono tuttavia essere considerati inaffidabili. Per tale motivo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, è opportuno che i margini di profitto siano stabiliti su una base equa dall'autorità incaricata dell'inchiesta. La Commissione ha ritenuto che, nella situazione in esame, i profitti realizzati dagli importatori indipendenti costituiscono una base equa.
- (33) Tuttavia, tenuto conto del fatto che la Commissione non ha ottenuto collaborazione da alcun importatore indipendente durante l'inchiesta in esame, la medesima ha deciso di ricorrere al profitto di un importatore indipendente di un prodotto molto somigliante. La Commissione ha pertanto utilizzato il profitto di un importatore di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo, simili per molti aspetti al prodotto in esame, come spiegato al considerando 221 del regolamento provvisorio. Il profitto in questione è stato determinato nell'inchiesta sui prodotti piatti di acciaio laminati a freddo citata al precedente considerando (24). Il calcolo dei prezzi all'esportazione è stato adeguato di conseguenza.

2.3. Confronto

- (34) Il produttore esportatore Jiangsu Shagang Group ha affermato che la Commissione ha fatto riferimento a un adeguamento specifico e non ha reso noto tutti gli adeguamenti effettuati sul prezzo all'esportazione di Shagang. La Commissione ha chiarito che la base giuridica per tale adeguamento è stata l'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base in quanto fa riferimento a un rialzo ricevuto da una società collegata che esercita funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Shagang ha risposto affermando che dovrebbe essere considerata come un'entità economica unica comprensiva delle sue società collegate e che, di conseguenza, l'adeguamento in questione non dovrebbe essere effettuato. Il 16 novembre 2016, in seguito a una richiesta di Shagang, è stata tenuta un'audizione fra Shagang e i servizi della Commissione per discutere ulteriormente tale questione. Inoltre, successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, il 12 gennaio 2017 si è svolta una seconda audizione per discutere, tra l'altro, di tale adeguamento.
- (35) Shagang ha ribadito che, per quanto concerne i prodotti di acciaio, le sue società collegate (due operatori commerciali con sede rispettivamente a Hong Kong e Singapore) trattano solo i prodotti di Shagang e che il fatto che gli operatori commerciali collegati siano anche coinvolti nel commercio di prodotti (diversi da quelli siderurgici) non fabbricati da Shagang è irrilevante nell'accertare l'esistenza di un'entità economica unica.
- (36) In base alla giurisprudenza consolidata, le istituzioni dell'Unione devono prendere in considerazione tutti i fattori necessari per determinare se l'operatore commerciale collegato esercita le funzioni di un settore vendite integrato di detto produttore e che tali fattori non possono limitarsi al prodotto in esame. In particolare, le istituzioni dell'Unione possono legittimamente tener conto di fattori quali le vendite da parte di un operatore commerciale collegato di prodotti diversi dal prodotto in esame e le vendite da parte di tale operatore di prodotti forniti da produttori diversi da quello con cui esso è collegato. Di conseguenza, la Commissione ha analizzato più fattori e stabilito, tra l'altro, che: i) c'era un rialzo coerente applicato da una società collegata in Cina ai suoi operatori commerciali collegati all'estero; ii) l'attività principale di tali operatori, equivalente all'incirca al 90 % del loro fatturato, consisteva nel commercio di prodotti diversi dal prodotto in esame, comprese le attività commerciali con parti indipendenti; iii) in alcuni casi è stato constatato che oneri e spese sono stati pagati nelle vendite all'esportazione nell'Unione; iv) la licenza commerciale di uno di tali operatori commerciali collegati descriveva le sue attività principali come «servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi, ad esempio commissionari»; v) sulla base della verifica del conto economico è stato stabilito che tutte le spese d'ufficio pertinenti erano coperte dal profitto degli operatori commerciali collegati e non dai contributi finanziari della società madre. La Commissione ha quindi rilevato che gli operatori commerciali collegati e Shagang non costituiscono un'entità economica unica. La richiesta è stata pertanto respinta ed è stato mantenuto l'adeguamento di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

2.4. Margine di dumping

- (37) A causa della rettifica apportata alla costruzione del prezzo all'esportazione di cui al precedente considerando (33), i margini di dumping di due gruppi di società sono stati ricalcolati e ciò ne ha determinato un lieve aumento. Tale aumento ha anche inciso sul margine di dumping di tutte le altre società che hanno collaborato o meno, in quanto il margine in questione si basa sui margini delle società che hanno collaborato.

- (38) I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, a dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Tabella 1

Margini di dumping, RPC

Produttori esportatori cinesi	Margine di dumping definitivo
Bengang Steel Plates Co., Ltd.	97,3 %
Hesteel Group Co., Ltd.	95,5 %
Jiangsu Shagang Group	106,9 %
Altre società che hanno collaborato	100,5 %
Tutte le altre società	106,9 %

3. PREGIUDIZIO**3.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione**

- (39) In assenza di osservazioni relative alla definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 62 a 66 del regolamento provvisorio.

3.2. Consumo dell'Unione

- (40) Una parte interessata ha osservato che il consumo complessivo dell'Unione è stato sottostimato in quanto le vendite dei produttori dell'Unione alle società collegate, effettuate a condizioni paragonabili a quelle possibili sul mercato libero, sono state escluse dal calcolo del consumo dell'Unione.
- (41) Tale affermazione è stata respinta. In primo luogo, in base a quanto indicato al considerando 69 del regolamento provvisorio, la distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è pertinente ai fini dell'analisi del pregiudizio perché i prodotti destinati all'uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni e i prezzi di trasferimento sono fissati all'interno dei gruppi in base a varie politiche dei prezzi. Al contrario, la produzione destinata al mercato libero è in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame e i prezzi sono prezzi del mercato libero. In secondo luogo, il mercato libero nel suo insieme comprende le vendite dei produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti e le vendite non vincolate a società collegate. Sono stati effettuati accertamenti ed è stato confermato che le vendite non vincolate in questione sono effettivamente vendite ai prezzi di mercato e che l'acquirente collegato poteva scegliere liberamente il fornitore, indipendentemente dal fatto che tale fornitore fosse collegato o meno. Di conseguenza, il consumo dell'Unione (mercato libero) non è stato sottostimato.
- (42) A tale proposito, va ricordato che l'evoluzione del consumo dell'Unione nel mercato vincolato e nel mercato libero è stata presentata e spiegata nelle tabelle 2 e 3 del regolamento provvisorio. Combinando queste due tabelle è possibile constatare che, nel periodo in esame, il consumo complessivo (comprensivo pertanto sia del mercato vincolato che di quello libero) ha avuto il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo complessivo (mercato vincolato e libero) (tonnellate)

	2012	2013	2014	PI
Consumo complessivo	72 181 046	74 710 254	76 026 649	77 427 389
Indice (2012 = 100)	100	104	105	107

Fonte: Risposte al questionario Eurofer ed Eurostat

- (43) La tabella sopra riportata mostra che il consumo complessivo è aumentato e ha raggiunto un livello che, nel periodo dell'inchiesta, è stato superiore rispetto a quello dell'inizio del periodo in esame. Questa tendenza è spiegata dall'aumento del consumo vincolato che, in termini assoluti, è stato più marcato dell'aumento del consumo nel mercato libero.
- (44) La Commissione ha pertanto confermato le sue conclusioni sul consumo dell'Unione enunciate ai considerando da 67 a 74 del regolamento provvisorio.

3.3. Importazioni dal paese interessato

- (45) In assenza di altre osservazioni relative al volume, alla quota di mercato e al prezzo delle importazioni dal paese interessato, la Commissione ha inoltre confermato le sue conclusioni su tali argomenti enunciate ai considerando da 75 a 82 del regolamento provvisorio.

3.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

3.4.1. Osservazioni generali

- (46) Non sono state ricevute osservazioni riguardanti la presente parte del regolamento provvisorio.

3.4.2. Indicatori macroeconomici

- (47) A seguito delle misure provvisorie, una parte interessata ha affermato che la maggior parte degli indicatori macroeconomici dell'industria dell'Unione mostrano una tendenza positiva e ha contestato la conclusione della Commissione secondo cui l'industria dell'Unione avrebbe subito un pregiudizio notevole.
- (48) Tale affermazione è stata respinta. In primo luogo, la Commissione non ha affermato nel regolamento provvisorio che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole. Al contrario, nel considerando 119 del regolamento provvisorio, la Commissione ha affermato che l'industria dell'Unione si trovava in una condizione di vulnerabilità alla fine del periodo dell'inchiesta, ma non fino al punto di aver subito un pregiudizio notevole nel periodo in esame ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. In secondo luogo, a tale riguardo, come descritto al considerando 117 del regolamento provvisorio, la Commissione si è riferita al fatto che l'andamento di alcuni indicatori macroeconomici (quali il volume della produzione e i tassi di utilizzo della capacità dovuti all'aumento nel consumo vincolato e libero) era ancora positivo.
- (49) La Commissione ha pertanto confermato le sue conclusioni sugli indicatori macroeconomici enunciate ai considerando da 87 a 103 del regolamento provvisorio.

3.4.3. Indicatori microeconomici

- (50) La medesima parte interessata ha rilevato che durante il periodo in esame, indipendentemente dal volume (ridotto o elevato) delle importazioni dalla Cina, i costi unitari dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono stati sempre maggiori dei loro prezzi di vendita, con la sola eccezione del 2014. Ha inoltre dichiarato che i produttori dell'Unione inclusi nel campione non hanno in buona parte registrato profitti durante il periodo in esame. Di conseguenza, tale parte interessata ha chiesto alla Commissione di esaminare ulteriormente il motivo per cui:
- i produttori di acciaio dell'Unione inclusi nel campione hanno subito la loro perdita più pesante nel periodo 2012-2013 quando i volumi delle importazioni cinesi erano a un livello basso e i prezzi delle importazioni cinesi erano pari o perfino superiori a quelli dell'industria dell'Unione;
 - durante il medesimo periodo, i loro prezzi di vendita erano inferiori al loro costo unitario di produzione.
- (51) A tale riguardo, in primo luogo, la Commissione ha fatto riferimento al considerando 106 del regolamento provvisorio in cui ha affermato che le prestazioni dell'industria dell'Unione sono state influenzate in modo

negativo nel 2012 e nel 2013 dalle conseguenze della crisi del debito nella zona euro e dal calo della domanda di acciaio nel 2012. Nel 2014, l'industria dell'Unione ha iniziato un processo di ripresa continuato anche nella prima metà del 2015. Tale miglioramento temporaneo della situazione dell'industria europea è stato generato dall'intensificazione degli sforzi profusi per rimanere competitiva, in particolare aumentando la produttività della forza lavoro dell'Unione. In secondo luogo, come indicato al considerando 107 del regolamento provvisorio, il costo di produzione è rimasto generalmente superiore ai prezzi di vendita che sono stati in calo e, al fine di limitare la perdita della quota di mercato, i produttori dell'Unione hanno seguito la spirale al ribasso dei prezzi e ridotto considerevolmente il prezzo di vendita, in particolare nel 2015. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto di aver sufficientemente esaminato e chiarito tali elementi.

- (52) La medesima parte interessata ha inoltre affermato che, calcolando le quantità di vendita in base alle tabelle 7 e 14 del regolamento provvisorio, ha rilevato che i produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentano solo il 31 % del volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione mentre il considerando 64 del regolamento provvisorio afferma che rappresentano il 45 % della produzione totale dell'Unione. La parte interessata di cui trattasi ha sostenuto che tale notevole differenza desta dubbi sulla rappresentatività del campione e che qualsiasi modifica nel campione potrebbe aver portato a conclusioni sul pregiudizio completamente diverse.
- (53) Come indicato al considerando 64 del regolamento provvisorio, la produzione totale dell'Unione è stata calcolata pari a circa 74,7 milioni di tonnellate. Ciò comprende sia il mercato libero sia quello vincolato. Le tabelle 7 e 14 del regolamento provvisorio fanno invece chiaro riferimento solo al mercato libero e comprendono pertanto solo le vendite nel mercato libero. La differenza rilevata si spiega con il fatto che la produzione totale utilizzata per il confronto effettuato dalla parte interessata in questione era comprensiva delle vendite vincolate, mentre avrebbe dovuto tenere in considerazione solo le vendite nel mercato libero. Di conseguenza, non vi è ragione di nutrire dubbi sulla rappresentatività del campione scelto.
- (54) In assenza di altre osservazioni, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 104 a 116 del regolamento provvisorio.

3.4.4. Conclusioni relative al pregiudizio

- (55) In base all'esame delle osservazioni, sintetizzate nei considerando da (39) a (54), la Commissione ha confermato le sue conclusioni enunciate ai considerando da 117 a 119 del regolamento provvisorio. La Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione si è trovata in una condizione di vulnerabilità alla fine del periodo dell'inchiesta, ma non fino al punto di aver subito un pregiudizio notevole nel periodo in esame ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

4. MINACCIA DI PREGIUDIZIO

- (56) Secondo la giurisprudenza, in determinate circostanze le istituzioni dell'Unione hanno il diritto di prendere in considerazione i dati del periodo successivo all'inchiesta nel corso di inchieste antidumping avviate sulla base di asserzioni di minaccia di pregiudizio. Infatti, la giurisprudenza ritiene che la determinazione di una minaccia di pregiudizio necessita, per sua stessa natura, di un'analisi prospettica. Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base prevede che la constatazione di una minaccia di pregiudizio notevole debba essere accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità e che il mutamento di circostanze che porterebbe a una situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio debba essere chiaramente prevedibile e imminente.
- (57) Ai sensi della giurisprudenza e in base a quanto esposto al considerando 122 del regolamento provvisorio, dopo l'istituzione delle misure provvisorie la Commissione ha continuato la sua analisi prospettica, principalmente raccogliendo dati relativi alla seconda metà del 2016 per tutti i fattori che aveva esaminato in via provvisoria e analizzando se tali dati supplementari avrebbero potuto essere utilizzati per confermare o confutare le conclusioni basate sui dati relativi al periodo dell'inchiesta.
- (58) La Commissione ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, che si applica ugualmente alle inchieste avviate sulla base di un'asserzione di minaccia di pregiudizio, le conclusioni rappresentative devono basarsi su un periodo che termina prima dell'apertura dei procedimenti. Tale principio è teso a garantire che i risultati dell'inchiesta siano rappresentativi e affidabili assicurando che i fattori su cui si fonda l'accertamento del dumping e del pregiudizio non siano influenzati dal comportamento dei produttori interessati in seguito all'apertura del procedimento antidumping e, dunque, che il dazio definitivo imposto a seguito del procedimento sia idoneo a porre rimedio in modo efficace al pregiudizio causato dal dumping.

4.1. Sensibile tasso di incremento delle importazioni oggetto di dumping sul mercato dell'Unione, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni

4.1.1. Aggiornamento dei dati relativi al periodo successivo all'inchiesta

- (59) Come indicato al considerando 124 del regolamento provvisorio, le importazioni dal paese interessato sono aumentate in modo significativo: da 246 720 a 1 519 304 tonnellate fra il 2012 e il periodo dell'inchiesta. Nel medesimo considerando viene anche indicato che il volume delle importazioni cinesi è aumentato ulteriormente (dell'8,5 %) nella prima metà del 2016 (773 275 tonnellate), rispetto alla prima metà del 2015 (712 390 tonnellate).
- (60) I dati disponibili per il periodo supplementare luglio-settembre 2016, se espressi sulla base delle medie mensili, mostrano che le importazioni cinesi oggetto di dumping hanno iniziato a diminuire rispetto al periodo dell'inchiesta (2015) e al periodo successivo all'inchiesta (gennaio-giugno 2016).

Tabella 3

Evoluzione del volume delle importazioni cinesi (tonnellate)

	2014	PI (2015)	gennaio-giugno 2016	luglio-settembre 2016
Volume delle importazioni dalla Cina	592 104	1 519 304	773 275	296 267
MEDIA mensile delle importazioni cinesi	49 342	126 608	128 879	98 756

Fonte: Eurostat

- (61) La Commissione ha pertanto rilevato che si è interrotta la tendenza all'aumento del volume. Tuttavia, nel valutare la rilevanza e l'affidabilità di tali cifre per confermare o confutare l'analisi della minaccia di pregiudizio, la Commissione ha anche osservato che:
- la media mensile del volume delle importazioni cinesi nel periodo luglio-settembre 2016 è ancora il doppio della media mensile delle importazioni nel 2014;
 - il calo della media mensile del volume delle importazioni cinesi da luglio a settembre 2016 (rispetto al 2015) può essere spiegato con:
 - l'effetto dissuasivo della richiesta di registrazione presentata dal denunciante il 5 aprile 2016 e del suo aggiornamento nel giugno 2016 (ritirata tuttavia solo a metà di agosto 2016),
 - l'adozione da parte della Commissione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329⁽¹⁾, ai sensi del quale i dazi antidumping sono stati riscossi retroattivamente per la prima volta, e
 - la conoscenza dell'intenzione della Commissione di decidere in merito alle misure provvisorie entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta (invece di nove mesi).

4.1.2. Osservazioni delle parti interessate a seguito del regolamento provvisorio

- (62) Una parte interessata ha sostenuto che la Commissione ha fondato la sua analisi principalmente su una serie di dati raccolti nove mesi dopo il periodo dell'inchiesta, ossia dalla fine del 2015, e che questo non può essere il modo più affidabile per stabilire la probabilità dell'aumento sostanziale delle importazioni. Inoltre ha altresì sostenuto che un'analisi dell'andamento delle importazioni per un periodo di tempo rappresentativo avrebbe mostrato un calo del volume delle importazioni. Di conseguenza, la parte interessata in questione ha ritenuto che l'analisi della minaccia di pregiudizio della Commissione presentasse diverse imperfezioni.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329, del 29 luglio 2016, che riscuote il dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GUL 210 del 4.8.2016, pag. 27).

- (63) In primo luogo, la Commissione ha osservato di aver fornito tutti i dati allora disponibili, enunciati al considerando 124 del regolamento provvisorio, sia per il periodo in esame sia per il periodo successivo all'inchiesta. In secondo luogo, la Commissione ha nuovamente aggiornato al considerando (60) tutte le informazioni riguardanti il volume delle importazioni cinesi. Nell'aggiornamento in questione, la Commissione ha effettivamente osservato una diminuzione nella media mensile del volume delle importazioni cinesi a partire dal luglio 2016 che può essere tuttavia spiegata principalmente per le ragioni esposte nel considerando (61).

4.1.3. Osservazioni delle parti interessate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive

- (64) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la *China Iron and Steel Association* (CISA) ha da un lato accolto con favore l'utilizzo da parte della Commissione dei dati supplementari relativi al periodo successivo all'inchiesta, ma dall'altro ha sostenuto che la valutazione della Commissione sull'evoluzione delle importazioni cinesi a partire dal luglio 2016 era sbagliata. Detta parte interessata ha affermato che, concretamente, il volume delle importazioni cinesi ha iniziato a diminuire costantemente dall'inizio del 2016. Ha inoltre sostenuto che la Commissione, affermando che la diminuzione più recente delle esportazioni cinesi sarebbe stata probabilmente un fenomeno temporaneo, stava violando il principio generale di cui all'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base in quanto l'esistenza di una minaccia di un pregiudizio materiale deve «essere accertata sulla base di fatti e non di [...] asserzioni, congetture o remote possibilità». La CISA ha quindi invitato la Commissione a prendere in considerazione gli ultimi dati relativi al periodo successivo all'inchiesta sulla base dei soli fatti e a evitare di interpretare tali dati alla luce di remote possibilità o asserzioni non provate. Osservazioni analoghe sono state ricevute da altri due produttori esportatori cinesi e dall'utilizzatore italiano.
- (65) La Commissione ha convenuto che la tendenza all'aumento del volume si è arrestata, ma principalmente a partire da luglio 2016. Tuttavia, ha anche osservato che il livello assoluto rimaneva ancora elevato. Mentre le importazioni cinesi per il periodo gennaio-giugno 2016 (773 275 tonnellate per sei mesi) erano più basse rispetto al periodo giugno-dicembre 2015 (806 914 tonnellate per sei mesi), i volumi medi delle importazioni per il periodo gennaio-giugno 2016 erano ancora superiori al periodo giugno-dicembre 2015 (712 390 tonnellate per sei mesi) e a tutti gli altri semestri precedenti. In secondo luogo, la Commissione non ha analizzato la tendenza dei volumi delle importazioni come un fattore isolato, ma ha adottato un approccio globale. Non ha ponderato e valutato solamente tutti i fattori elencati nell'articolo 3, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento di base, ma anche alcuni fattori aggiuntivi quali la redditività e gli ordini acquisiti (cfr. le seguenti sezioni da 4.2 a 4.5.), in modo da avere un solido fondamento concreto per la sua valutazione complessiva.
- (66) Per quanto riguarda le ragioni che portano a ritenere che le esportazioni cinesi sono diminuite per lo più a partire dalla seconda metà del 2016, le spiegazioni della Commissione si basano su tre fatti, ovvero gli annunci pubblici fatti nella comunicazione sull'acciaio, la richiesta di registrazione presentata dal denunciante nel caso in esame e la decisione sulla riscossione retroattiva dei dazi su certi prodotti di acciaio laminati a freddo:
- sulla base della comunicazione della Commissione sull'acciaio del 16 marzo 2016 («Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa») ⁽¹⁾ i produttori esportatori cinesi sono stati messi al corrente dell'intenzione della Commissione di «sfruttare immediatamente i margini disponibili per continuare ad accelerare l'adozione delle misure provvisorie» riducendo le procedure di indagine di un mese (da nove a otto mesi); di conseguenza, a causa dell'apertura del caso in esame il 13 febbraio 2016, i produttori esportatori cinesi erano consapevoli che le misure provvisorie avrebbero potuto essere istituite all'inizio dell'ottobre 2016,
 - il 5 aprile 2016, il denunciante ha presentato una richiesta di registrazione delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC; il 2 giugno 2016, il denunciante ha aggiornato la richiesta presentando informazioni più recenti; ne consegue che gli esportatori e i produttori esportatori erano ben informati e consapevoli del rischio che, se avessero spedito il prodotto in esame a partire dalla seconda metà del 2016, i loro prodotti simili esportati potevano essere sottoposti a dazi retroattivi 90 giorni prima dell'eventuale istituzione dei dazi provvisori nell'ottobre 2016, ossia entro il luglio 2016,
 - il 29 luglio 2016, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329, ai sensi del quale i dazi antidumping sono stati riscossi retroattivamente per la prima volta su certi prodotti di acciaio laminati a freddo, che rientrano anch'essi fra i prodotti siderurgici; di conseguenza, il rischio che le misure venissero applicate nel presente procedimento a partire dall'inizio del luglio 2016 diveniva sempre più concreto a causa della riscossione retroattiva che coinvolgeva nel caso in questione un prodotto di acciaio.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, Bruxelles, 16.3.2016, COM(2016) 155 final — Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa.

- (67) La CISA sostiene inoltre che le spiegazioni fornite dalla Commissione sulle ragioni per cui le importazioni cinesi sono diminuite a partire dalla seconda metà del 2016 sono «remote possibilità o asserzioni non provate». Come sopra indicato, le spiegazioni fornite dalla Commissione si basano su fatti. La Commissione rileva che la CISA stessa non ha fornito una spiegazione alternativa plausibile sul motivo per cui le esportazioni cinesi sono diminuite.
- (68) In assenza di altre osservazioni, la Commissione ha pertanto confermato la sua conclusione secondo cui la più recente diminuzione delle esportazioni cinesi è probabilmente destinata a essere un fenomeno temporaneo dovuto alle circostanze specifiche identificate al considerando (61) e non è in grado di confutare le conclusioni della Commissione concernenti l'esistenza di una minaccia di pregiudizio. Se non verrà adottata alcuna misura nella fase definitiva, è molto probabile che il volume delle importazioni cinesi aumenti di nuovo, soprattutto alla luce dell'attuale eccesso di capacità nella RPC e della capacità di assorbimento insufficiente dei paesi terzi o della stessa RPC, come spiegato a partire dal considerando (70).

4.1.4. Conclusione

- (69) Il calo del volume delle importazioni cinesi dopo il luglio 2016 può essere spiegato dall'effetto dissuasivo della richiesta di registrazione e dalla conoscenza dell'intenzione della Commissione di decidere in merito alle misure provvisorie entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta. Inoltre, il livello assoluto del volume delle importazioni cinesi a partire dal luglio 2016 rimane molto elevato, se paragonato al 2014. Per i motivi citati, è probabile che tale diminuzione del volume delle importazioni sarebbe stata solo temporanea e che tale tendenza si sarebbe invertita se non fosse stata adottata alcuna misura. Non ha pertanto modificato la valutazione della Commissione secondo cui si è verificata una chiara e imminente minaccia di pregiudizio al termine del periodo dell'inchiesta.

4.2. Capacità liberamente disponibili sufficienti

4.2.1. Aggiornamento dei dati relativi al periodo successivo all'inchiesta

- (70) Come osservato al considerando 133 e nella tabella al considerando 185 del regolamento provvisorio, nel 2014 la produzione effettiva del prodotto in esame nella RPC (317,4 milioni di tonnellate) è stata circa il quintuplo della produzione complessiva totale di Russia, Ucraina, Iran e Brasile riuniti (57,4 milioni di tonnellate). Questo valore è indicativo dell'enorme capacità produttiva del prodotto in esame nella RPC. Inoltre, come esposto ai considerando 139 e 140 del regolamento provvisorio, la Commissione ha ritenuto insufficiente la capacità di assorbimento del mercato cinese e ha ritenuto molto improbabile che paesi terzi sarebbero stati in grado di assorbire da soli l'enorme quantità di capacità liberamente disponibile.
- (71) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, la Commissione ha aggiornato la tabella di cui al considerando 185 del regolamento provvisorio in base ai dati più recenti disponibili nel modo seguente:

Tabella 4

Produzione effettiva del prodotto simile da parte di paesi terzi (in migliaia di tonnellate)

Paese	Capacità produttiva di acciaio grezzo stimata per l'anno 2015 (1)	Produzione di acciaio grezzo nel 2014	Produzione di acciaio grezzo nel 2015 (2)	Eccesso teorico di capacità nel 2015 (2)	Produzione effettiva di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nel 2014	Produzione effettiva di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nel 2015
Russia	90 000	71 461	70 898	19 102	26 898	27 509
RPC	1 153 098	822 750	803 825	349 273	317 387	322 259

Paese	Capacità produttiva di acciaio grezzo stimata per l'anno 2015 ⁽¹⁾	Produzione di acciaio grezzo nel 2014	Produzione di acciaio grezzo nel 2015 ⁽²⁾	Eccesso teorico di capacità nel 2015 ⁽²⁾	Produzione effettiva di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nel 2014	Produzione effettiva di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nel 2015
Ucraina	42 500	27 170	22 968	19 532	7 867	6 314
Iran	28 850	16 331	16 146	12 704	8 276	7 872
Brasile	49 220	33 897	33 256	15 964	14 229	13 388

⁽¹⁾ Fonte dei dati sulla capacità: OCSE [OCSE, DSTI/SU/SC(2016)6/Final, 5 settembre 2016, Directorate for Science, Technology and Innovation, *Updated steelmaking capacity figures and a proposed framework for enhancing capacity monitoring activity*, allegato, pag. 7 e seguenti].

⁽²⁾ Fonte dei dati sulla produzione: Associazione mondiale dei produttori siderurgici, *Steel Statistical Yearbook 2016*, tabella 1 alle pagg. 1 e 2 e tabella 13 a pag. 35, <http://www.worldsteel.org/statistics/statistics-archive/yearbook-archive.html>

I dati di cui sopra, aggiornati al 2015 e relativi alla produzione del prodotto simile, dimostrano che il paese interessato supera di gran lunga tutti gli altri grandi paesi esportatori; i valori di cui sopra, aggiornati al 2015 e relativi alla capacità di acciaio grezzo, mostrano inoltre che solo la RPC ha un eccesso di capacità così marcato (che ammonta a quasi 350 milioni di tonnellate nel 2015, rispetto ai 317 milioni di tonnellate nel 2014, come indicato nella tabella di cui al considerando 185 del regolamento provvisorio).

Di conseguenza, la Commissione ha ribadito che l'eccesso di capacità nella produzione di acciaio nella RPC costituisce un importante indicatore dell'esistenza di una minaccia di pregiudizio imminente per l'industria dell'Unione.

- (72) Inoltre, le informazioni e le proiezioni riguardanti la capacità cinese di acciaio grezzo e il prodotto in esame rese disponibili dal luglio 2016 hanno continuato a mostrare le medesime incoerenze:
- da un lato, la Commissione ha ricevuto informazioni non dimostrate in merito al fatto che la RPC abbia apparentemente iniziato a ridurre il suo eccesso di capacità: a tale riguardo, la delegazione dell'UE a Pechino ha riferito che un vicedirettore della *China Iron and Steel Association* (CISA) ha dichiarato che probabilmente la RPC eliminerà 70 milioni di tonnellate di eccesso di capacità (annuncio del 28 ottobre 2016) nel 2016; inoltre, i gruppi Baosteel e Wuhan Steel hanno anch'essi annunciato di aver completato, già nell'ottobre 2016, i tagli di capacità previsti per il 2016 (annuncio del 24 ottobre 2016);
 - dall'altro lato, secondo alcune recenti proiezioni dell'OCSE ⁽¹⁾, la capacità cinese avrà un aumento persino maggiore nel 2016, nel 2017 e nel 2018; la parte cinese ha continuato a non partecipare a una piattaforma bilaterale con l'Unione e la RPC tesa a controllare l'eccesso di capacità nel settore dell'acciaio; inoltre, il 13° piano quinquennale relativo al «Piano per il potenziamento e l'adeguamento del settore siderurgico» (2016-2020) presuppone un volume della produzione di acciaio grezzo pari a 750-800 milioni di tonnellate nel 2020 e un calo della capacità di produzione dell'acciaio grezzo di 100-150 milioni di tonnellate fino al 2020; il piano incoraggia peraltro le imprese operanti nel settore dell'acciaio a trovarsi in una buona condizione per spostarsi all'estero e creare basi di produzione di acciaio nonché centri di lavorazione e distribuzione.

In sintesi, il problema dell'eccesso di capacità nel settore siderurgico nella RPC è riconosciuto dalle autorità cinesi e, nonostante alcuni annunci effettuati dal 30 giugno 2016, è improbabile che venga risolto nel prossimo futuro. L'eccesso di capacità cinese è talmente elevato da non poter essere concretamente eliminato nel breve o nel medio periodo.

- (73) I dati riguardanti la capacità di assorbimento della RPC, divenuti disponibili a partire dal luglio 2016, sono limitati. La Commissione ha tuttavia rilevato che la crescita della domanda interna cinese di acciaio è prevista «vicina allo zero» nei prossimi 4-5 anni (2015-2020) in quanto gli investimenti (come quelli nel settore dell'edilizia) sono rallentati e ciò inciderà notevolmente sul consumo interno cinese di prodotti di acciaio finiti ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Relazione del comitato per l'acciaio dell'OCSE, 8-9 settembre 2016, *Updated steelmaking capacity figures and a proposed framework for enhancing capacity monitoring activity*.

⁽²⁾ Richard Lu, 15 luglio 2016, *The downside Chinese steel demand scenario: gory details*, http://www.crugroup.com/about-cru/cruinsight/The_downside_Chinese_steel_demand_scenario_gory_details

- (74) I dati riguardanti la capacità di assorbimento dei paesi terzi divenuti disponibili a partire dal luglio 2016 hanno mostrato che:
- a) da un lato, nel gennaio 2016 la Malaysia ha concluso un'inchiesta di salvaguardia contro la Cina e altri paesi in merito agli arrotolati laminati a caldo mentre, nell'aprile 2016, la Turchia ha concluso un'inchiesta antidumping riguardante gli arrotolati laminati a caldo importati da Cina, Francia, Giappone, Romania, Russia, Slovacchia e Ucraina;
 - b) dall'altro lato, l'India ha recentemente istituito aliquote definitive del dazio in un'inchiesta di salvaguardia sulle piastre e sulle lamiere piatte laminate a caldo di acciai legati e non legati; inoltre, il Brasile ha avviato un'inchiesta antisovvenzioni contro le importazioni di prodotti piatti in acciaio al carbonio laminati a caldo; infine, i produttori turchi hanno depositato nuove petizioni relative ai dazi compensativi e antidumping contro le importazioni di arrotolati laminati a caldo originari, fra l'altro, della Cina; a tale riguardo, dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha informato la Commissione che le autorità turche avevano nel frattempo aperto una nuova inchiesta antidumping il 21 dicembre 2016 riguardante le lamiere pesanti e certi tipi di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo.

Di conseguenza, in base a tali informazioni aggiornate, non è probabile che i paesi terzi siano in grado di assorbire le crescenti esportazioni cinesi a causa dell'enorme quantità di capacità cinese liberamente disponibile. Anche se è stata mantenuta la stabilità delle esportazioni cinesi verso altri paesi terzi è probabile che, se non fosse stata adottata alcuna misura, il mercato dell'Unione avrebbe continuato a essere fra i principali obiettivi delle esportazioni cinesi oggetto di dumping.

4.2.2. Osservazioni delle parti interessate a seguito del regolamento provvisorio e della divulgazione delle conclusioni definitive

- (75) A seguito del regolamento provvisorio, il denunciante si è riferito al fatto che la RPC ha annunciato fin dal 2008 vari piani per far fronte all'eccesso di capacità nel settore dell'acciaio ma che nessuno di essi ha avuto successo. Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il denunciante ha ribadito che sono falliti anche i precedenti tentativi cinesi di limitare l'eccesso di capacità nazionale nel settore dell'acciaio. Di conseguenza, secondo tale parte interessata, è probabile che il governo cinese non sia in grado di porre rimedio all'enorme eccesso di capacità che ha interessato il settore dell'acciaio per molti anni e a cui ha tentato di rimediare senza successo in diverse precedenti occasioni.
- (76) D'altro canto, successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, un'altra parte interessata ha affermato che il governo cinese ha recentemente annunciato di avere centrato i suoi obiettivi relativi alla riduzione della capacità nel settore dell'acciaio nel 2016 e di essere fortemente impegnato a ridurre ulteriormente la capacità nel medesimo settore.
- (77) Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui il governo cinese non sarebbe mai riuscito a ridurre l'enorme eccesso di capacità, la Commissione è tenuta a effettuare un'analisi prospettica in caso di minaccia di pregiudizio. La Commissione ha quindi considerato le dichiarazioni del denunciante irrilevanti in quanto si riferiscono al passato e non possono essere usate per dedurre il comportamento futuro del governo cinese.
- (78) Quanto all'argomentazione opposta sulla riduzione della capacità cinese presentata da altre parti interessate, la Commissione ha ribadito che le informazioni e le proiezioni disponibili riguardanti la capacità cinese di acciaio grezzo e del prodotto in esame mostrano discrepanze. Tuttavia, pur non contestando i seri impegni assunti dalla Cina per ridurre la sua capacità, resta il fatto che l'attuale eccesso di capacità cinese, come indicato nella tabella 20 del regolamento provvisorio, è talmente elevato da non poter essere concretamente eliminato nel breve o nel medio periodo.
- (79) Per quanto riguarda la capacità di assorbimento dei paesi terzi, una parte interessata si è riferita al fatto che la Malaysia e la Turchia hanno concluso due inchieste contro la RPC sugli arrotolati laminati a caldo. Di conseguenza, detta parte interessata ha concluso che la presunta probabilità di deviazione del traffico commerciale verso l'Unione si è ridotta.
- (80) Le affermazioni di cui trattasi sono state respinte: come indicato al considerando (74), è probabile che altri paesi adottino misure e ciò rende poco probabile che i paesi terzi inizino ad assorbire da soli l'enorme capacità cinese.
- (81) Per quanto concerne la capacità di assorbimento della RPC, non sono state ricevute osservazioni da alcuna parte interessata.

4.2.3. *Conclusion*

- (82) In conclusione, i dati relativi al periodo successivo all'inchiesta confermano l'analisi della Commissione effettuata nella fase provvisoria: dati i progressi limitati dal punto di vista del taglio dell'ingente eccesso di capacità nel 2016, è probabile che, se non venisse adottata alcuna misura, un volume significativo dell'ingente eccesso di capacità produttiva esistente nel settore siderurgico, compreso il prodotto simile, continuerebbe a essere indirizzato verso il mercato dell'Unione. L'attuale eccesso di capacità e l'insufficiente capacità di assorbimento dei paesi terzi o della stessa RPC indicano la probabilità di un notevole aumento delle esportazioni cinesi nell'Unione se non venisse adottata alcuna misura nella fase definitiva.

4.3. **Livello dei prezzi delle importazioni**4.3.1. *Aggiornamento dei dati relativi al periodo successivo all'inchiesta*

- (83) Per quanto riguarda il livello dei prezzi delle importazioni, il considerando 142 del regolamento provvisorio ha indicato che i prezzi medi delle importazioni dal paese interessato sono calati del 33 %, da 600 EUR/tonnellata nel 2012 a 404 EUR/tonnellata nel 2015. Inoltre, la tabella di cui al considerando 145 del regolamento provvisorio ha evidenziato un ulteriore calo progressivo dei prezzi unitari delle importazioni cinesi che sono entrate nel mercato dell'Unione nel periodo gennaio-giugno 2016 successivo all'inchiesta.
- (84) I dati disponibili riguardanti il livello dei prezzi delle importazioni per il periodo luglio-settembre 2016 mostrano un aumento dei prezzi medi delle importazioni cinesi:

Tabella 5

Prezzi medi delle importazioni cinesi nel periodo successivo all'inchiesta

	gennaio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016
Prezzi medi delle importazioni cinesi (EUR/t)	326	308	371	367	370

Fonte: Eurostat


- (85) Il recente aumento dei prezzi delle importazioni cinesi deve essere inserito nel seguente contesto:
- i prezzi delle importazioni cinesi non sono stati i soli ad aumentare dopo il 30 giugno 2016; anche i prezzi delle importazioni degli altri principali paesi che esportano nell'Unione sono aumentati a partire dalla medesima data;
 - il livello raggiunto negli ultimi tre mesi (luglio-settembre 2016) era ancora inferiore ai costi medi di produzione dell'industria dell'UE (circa 431 EUR/tonnellata al termine del periodo dell'inchiesta, come indicato nella tabella 11 di cui al considerando 104 del regolamento provvisorio). Di conseguenza, nonostante l'aumento del livello dei prezzi, persiste la profonda depressione dei prezzi che pone l'industria dell'UE in una situazione insostenibile;
 - un motivo importante che ha portato a tali aumenti dei prezzi a livello mondiale per il prodotto in esame è l'aumento del prezzo delle materie prime. Nell'ottobre 2016 i prezzi del carbone da coke, in particolare, erano quasi il doppio (a circa 200 EUR/tonnellata) rispetto ai prezzi nella prima metà del 2016. Ciò è stato causato dall'effetto combinato dell'obbligo di riduzione dell'orario di lavoro nelle miniere di carbone cinesi e di una serie di interruzioni del lavoro presso le miniere australiane. In tale contesto è opportuno notare che la RPC e l'Australia sono fra i principali paesi produttori di carbone da coke al mondo. L'aumento esponenziale del prezzo del carbone da coke è indicato nel grafico seguente ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ <http://www.businessinsider.com.au/is-it-a-bird-a-plane-no-its-the-coking-coal-price-2016-10>
<https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-23/goldman-says-higher-coking-coal-prices-are-here-to-stay>

Grafico

Evoluzione del prezzo del carbone da coke

Grafico del giorno: prezzi del carbone da coke



Fonte: Platts, Bloomberg, CBA estimates

Di conseguenza, è possibile presumere che i prezzi del prodotto in esame inizieranno nuovamente a calare, una volta svanito l'effetto di tali circostanze eccezionali riguardanti il carbone da coke.

4.3.2. Osservazioni delle parti interessate a seguito del regolamento provvisorio

- (86) Una parte interessata ha dichiarato che l'esame della Commissione arriva fino a giugno 2016, mentre i prezzi delle importazioni del prodotto in esame sono stati in continuo aumento dal giugno 2016. La medesima parte ha chiesto alla Commissione di tenere in considerazione tali dati più recenti. Un'altra parte interessata ha inoltre affermato che i prezzi delle importazioni hanno recentemente iniziato ad aumentare.
- (87) Come indicato nella tabella di cui al considerando (84), la Commissione ha confermato che i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati nel periodo luglio-settembre 2016. Tali parti interessate non hanno tuttavia menzionato il fatto che i prezzi sono aumentati a livello mondiale a causa di un incremento nei prezzi delle materie prime, in particolare del carbone da coke, come indicato al considerando (85).

4.3.3. Osservazioni delle parti interessate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive

- (88) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la *China Iron and Steel Association* (CISA) ha nuovamente sostenuto che la Commissione stava violando il principio generale di cui all'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base in quanto l'esistenza di una minaccia di un pregiudizio materiale deve «essere accertata sulla base di fatti e non di [...] asserzioni, congetture o remote possibilità». In tale contesto ha fatto riferimento a «un contesto particolare, fatto di semplici possibilità». In secondo luogo, la CISA ha dichiarato che l'affermazione della Commissione, secondo cui il prezzo medio delle importazioni nell'ultimo periodo luglio-settembre 2016 era inferiore al costo di produzione dell'industria dell'Unione alla fine del periodo dell'inchiesta, porta a conclusioni errate in quanto tale raffronto si basa su due periodi diversi e quindi non è un confronto equo. Osservazioni analoghe sono state ricevute da un utilizzatore italiano e da altri produttori esportatori cinesi. Uno di tali produttori esportatori cinesi ha indicato che i prezzi delle importazioni sono diminuiti del 13,5 % tra gennaio e settembre 2016.
- (89) Anche un altro produttore esportatore cinese ha osservato che una tendenza all'incremento dei prezzi delle importazioni è un'indicazione dell'assenza di una minaccia di pregiudizio e, a tale riguardo, ha fatto riferimento alla giurisprudenza.
- (90) In primo luogo, per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la Commissione avrebbe violato il principio generale di cui all'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione ribadisce di aver basato la sua decisione su fatti e non su asserzioni, congetture o remote possibilità. La Commissione ha tenuto in considerazione fatti quali i dati della tabella 5, e ha interpretato tali dati, ravvisando un calo dei prezzi fino al

giugno 2016, e successivamente un aumento, dovuto principalmente a un incremento nei prezzi delle materie prime come indicato al considerando 85. In secondo luogo, la CISA stessa non fornisce una spiegazione alternativa plausibile relativa all'evoluzione dei prezzi delle importazioni cinesi. In terzo luogo, la Commissione non ha analizzato la tendenza dei prezzi cinesi come un fattore isolato, ma ha adottato un approccio globale. Non ha ponderato ed esaminato solamente tutti i fattori elencati nell'articolo 3, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento di base, ma anche fattori aggiuntivi quali la redditività e gli ordini acquisiti (cfr. sezione 4.5) al fine di avere un solido fondamento concreto per la sua valutazione complessiva.

- (91) Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la Commissione ha intenzionalmente indotto in errore le parti interessate confrontando il prezzo medio delle importazioni nel periodo luglio-settembre 2016 con il costo di produzione dell'industria dell'Unione alla fine del periodo dell'inchiesta, la Commissione ha distinto con chiarezza entrambi i periodi. In tale contesto, è inoltre importante sottolineare che i dati sul costo di produzione dell'industria dell'Unione relativi alla fine del periodo dell'inchiesta erano i dati più recenti disponibili nel presente procedimento in quanto i dati sui costi di produzione dell'industria dell'Unione relativi al periodo successivo all'inchiesta non sono stati raccolti. In ogni caso, anche se — ipoteticamente — il costo di produzione dell'industria dell'Unione nel periodo più recente fosse diminuito, non verrebbe contraddetto il fatto che il livello dei prezzi cinesi nel settembre 2016 stava ancora esercitando un'enorme pressione sui prezzi dell'industria siderurgica dell'Unione.
- (92) Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la Commissione non ha seguito la giurisprudenza, la Commissione ha rilevato che tale argomentazione è inefficace in quanto, nel caso in questione, la Commissione stessa ha analizzato l'andamento dei prezzi delle materie prime nel periodo successivo all'inchiesta, come indicato al considerando 85. Tale argomentazione è quindi respinta.

4.3.4. Conclusione

- (93) Anche con l'aumento dei prezzi delle importazioni cinesi a partire dal luglio 2016, e in assenza di altre osservazioni, i dati sui prezzi relativi al periodo successivo all'inchiesta non contraddicono la conclusione secondo cui il calo dei prezzi cinesi ha portato a una minaccia di pregiudizio. Tale minaccia non è stata eliminata dal recente incremento dei prezzi delle importazioni cinesi verificatosi a partire dal luglio 2016. Come indicato al considerando 85, anche tale maggiore livello dei prezzi non rimedia alla profonda depressione dei prezzi che pone l'industria dell'UE in una situazione insostenibile, se viene paragonato l'aumento dei prezzi cinesi al costo di produzione dei produttori dell'Unione al termine del periodo dell'inchiesta. Infine, la Commissione ha concluso che l'aumento dei prezzi delle importazioni potrebbe essere solo una tendenza temporanea, che è probabile si interrompa quando non vi saranno più i motivi che stanno alla base degli aumenti dei prezzi delle materie prime. I produttori esportatori cinesi hanno adottato una politica dei prezzi aggressiva nel mercato dell'Unione, in particolare nella seconda metà del 2015 e nella prima metà del 2016. Se non viene adottata alcuna misura e tenuto conto dell'attuale ingente eccesso di capacità cinese nel settore dell'acciaio, nel quale rientra anche il prodotto in esame, i produttori esportatori cinesi potrebbero mantenere una strategia aggressiva in materia di prezzi, abbassando i loro prezzi di vendita a livelli minimi.

4.4. Livello delle scorte

4.4.1. Aggiornamento dei dati relativi al periodo successivo all'inchiesta

- (94) Per quanto riguarda il livello delle scorte, il considerando 147 del regolamento provvisorio ha indicato che la Commissione non ha ritenuto tale fattore particolarmente significativo, soprattutto perché i produttori dell'Unione producono su commissione, caratteristica che consente loro di mantenere basso il livello delle scorte.
- (95) Per quanto riguarda le scorte nella RPC, la Commissione non è ancora stata in grado di trovare dati complessivi relativi alle scorte per il periodo successivo all'inchiesta nonostante le sue stesse ricerche e le richieste ai produttori cinesi che hanno collaborato.
- (96) La Commissione ha tuttavia rilevato che le scorte di acciaio nei depositi di 40 grandi città cinesi sarebbero scese dai 9,41 milioni di tonnellate di fine settembre 2016 ai 8,89 milioni di tonnellate di fine ottobre 2016. Inoltre, le scorte di acciaio di 80 grandi laminatoi cinesi ammontavano a 13,46 milioni di tonnellate alla fine del settembre 2016 ⁽¹⁾ rispetto a 16,07 milioni di tonnellate alla fine del settembre 2015.

4.4.2. Osservazioni delle parti interessate a seguito del regolamento provvisorio e della divulgazione delle conclusioni definitive

- (97) Non sono pervenute osservazioni dalle parti interessate per quanto riguarda il livello delle scorte.

⁽¹⁾ Estratto da *Worldsteel monthly update on the Chinese steel industry*, ottobre 2016.

4.4.3. Conclusioni

- (98) In conclusione, le scorte di acciaio nella RPC sono rimaste all'incirca agli stessi livelli del 30 giugno 2016, esposti nel considerando 150 del regolamento provvisorio. La Commissione ha pertanto confermato la sua conclusione enunciata nel considerando 151 del regolamento provvisorio.

4.5. Altri elementi: redditività e ordini acquisiti nell'Unione dall'industria dell'Unione

4.5.1. Aggiornamento dei dati del periodo successivo all'inchiesta

- (99) Come indicato al considerando 155 del regolamento provvisorio, gli ordini acquisiti hanno registrato un andamento negativo. L'inchiesta ha inoltre accertato un ulteriore deterioramento della redditività dei denunciati che rappresentano circa il 90 % della produzione totale dell'industria dell'Unione.

I dati disponibili per il periodo dal luglio 2015 al giugno 2016 mostrano un ulteriore deterioramento della redditività, nonostante una tendenza più positiva (rispetto al 2015) per i relativi ordini acquisiti di seguito indicata:

Tabella 6

Evoluzione della redditività e degli ordini acquisiti dei denunciati

Descrizione	2013	2014	2015	aprile 2015 — marzo 2016	luglio 2015 — giugno 2016
Redditività	- 4,86 %	- 1,28 %	da - 3 a - 5 %	da - 5 a - 7 %	da - 7 a - 9 %
Ordini acquisiti	16 631 630	16 677 099	15 529 155	15 636 444	15 944 183

Fonte: Eurofer, sono verificati tutti i dati ad eccezione dell'ultima colonna

4.5.2. Osservazioni delle parti interessate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive

- (100) Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, la *China Iron and Steel Association* (CISA) ha sostenuto che, per il fatto che gli ordini acquisiti nel periodo successivo all'inchiesta sono aumentati, i produttori dell'Unione hanno ricevuto più ordini e per l'industria dell'Unione si prospetta quindi un futuro positivo.
- (101) La Commissione ha convenuto che gli ordini acquisiti erano aumentati leggermente, ma allo stesso tempo ha fatto riferimento alle perdite record sostenute dai denunciati e presenti a loro volta nella medesima tabella. Di conseguenza, anche se si verificasse un eventuale recupero da parte dei produttori dell'Unione durante il periodo più recente successivo all'inchiesta, tale recupero non compenserebbe il marcato aumento delle perdite sostenute durante lo stesso periodo.

4.5.3. Conclusioni

- (102) In conclusione, e in assenza di altre osservazioni, la Commissione ha rilevato un ulteriore deterioramento della redditività dei denunciati nel periodo più recente. Di conseguenza, la valutazione secondo cui vi sarebbe stata la minaccia di un pregiudizio imminente alla fine del 2015 non è stata contraddetta. Al contrario, l'ulteriore deterioramento della redditività in tutta la prima metà del 2016 ha confermato l'accuratezza della valutazione della Commissione in merito a tale indicatore.

4.6. Prevedibilità e imminenza nel mutamento di circostanze

- (103) L'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base dispone che «il mutamento di circostanze atto a creare una situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere stato chiaramente prevedibile e deve essere imminente».
- (104) Come indicato al considerando 157 del regolamento provvisorio, tutti i fattori di cui sopra sono stati analizzati e verificati in relazione al periodo dell'inchiesta. In particolare la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha raggiunto il livello insostenibile del - 10 % nel quarto trimestre del 2015, quando è stata maggiormente avvertita la pressione dei prezzi cinesi.

- (105) I dati relativi al periodo successivo all'inchiesta hanno inoltre rivelato che la tendenza negativa della redditività dell'Unione, iniziata nella seconda metà del 2015, ha continuato nel corso della prima metà del 2016.
- (106) I dati disponibili per il periodo luglio-settembre 2016 hanno evidenziato una situazione variegata. Mentre il volume delle importazioni cinesi è calato, l'eccesso di capacità ha continuato a costituire una minaccia. Per quanto riguarda l'aumento dei prezzi cinesi durante lo stesso periodo recente, anche se — ipoteticamente — il costo di produzione dell'industria dell'Unione nel periodo più recente fosse diminuito, resta il fatto che il livello dei prezzi cinesi nel settembre 2016 stava esercitando un'enorme pressione sui prezzi dell'industria siderurgica dell'Unione. Ne consegue che la minaccia di pregiudizio è stata imminente e prevedibile dopo il termine del periodo dell'inchiesta.
- (107) La Commissione ha pertanto confermato che si è verificato un mutamento di circostanze chiaramente prevedibile e imminente alla fine del periodo dell'inchiesta, che avrebbe instaurato una situazione nella quale il dumping sarebbe stato causa di pregiudizio.

4.7. Conclusioni relative alla minaccia di pregiudizio

- (108) Come indicato al considerando 158 del regolamento provvisorio, l'industria dell'Unione si stava riprendendo nel 2014 e nei primi due trimestri del 2015, ma quasi tutti gli indicatori di pregiudizio hanno cominciato a segnalare un drastico peggioramento nel corso della seconda metà del 2015. L'inchiesta ha rivelato che la tendenza negativa in questione, iniziata nella seconda metà del 2015, non è scomparsa nella prima metà del 2016. Tutti i fattori esaminati nel quadro dell'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base, in particolare il notevole tasso di aumento delle importazioni in dumping nel 2015 a prezzi in ulteriore calo, l'enorme eccesso di capacità nella RPC e l'andamento negativo della redditività dell'industria dell'Unione, puntano pertanto nella stessa direzione.
- (109) I dati disponibili per il periodo luglio-settembre 2016 presentano una situazione variegata. Mentre il volume delle importazioni cinesi è calato, l'eccesso di capacità ha continuato a costituire una minaccia e i prezzi sono rimasti inferiori al costo di produzione dell'industria dell'Unione nonostante il loro recente incremento.
- (110) Alla luce di questa analisi, la Commissione ha concluso che alla fine del periodo dell'inchiesta sussisteva una minaccia di pregiudizio chiaramente prevedibile e imminente per l'industria dell'Unione. Tale valutazione non è stata contraddetta dagli sviluppi sopra analizzati relativi al periodo successivo all'inchiesta.
- (111) La Commissione ha pertanto respinto le affermazioni di CISA, a seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, secondo cui la valutazione della Commissione non era in linea con la giurisprudenza, facendo notare le seguenti due principali differenze tra il suo approccio nel caso in questione e quello che ha portato all'adozione del regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio ⁽¹⁾:
- in primo luogo, come indicato al considerando 119 del regolamento provvisorio, è stato rilevato che, nel presente caso, l'industria dell'Unione si trovava in una condizione di vulnerabilità alla fine del periodo dell'inchiesta, ma non fino al punto di aver subito un pregiudizio notevole nel periodo in esame ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base,
 - in secondo luogo, la Commissione ha analizzato e valutato a fondo, per quanto possibile nel caso in questione, i dati relativi al periodo successivo all'inchiesta, al fine di confermare o confutare le sue conclusioni, conformemente alla giurisprudenza.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

- (112) Una parte interessata ha ribadito che, durante il periodo dell'inchiesta, la Russia aveva il maggiore volume di importazioni verso l'Unione e che la quota di mercato delle importazioni cinesi, nonostante il suo aumento nel corso di tutto il periodo in esame, ha continuato a rimanere a un livello molto basso, vale a dire pari al 4 % circa. Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, un'altra parte interessata ha inoltre osservato che una semplice quota di mercato delle importazioni cinesi pari al 4 % precludeva l'esistenza di un nesso di causalità.
- (113) Tali asserzioni sono state già trattate nei considerando da 177 a 188 del regolamento provvisorio. Inoltre, per quanto riguarda la quota di mercato, il considerando 77 del regolamento provvisorio ha affermato che la quota totale di mercato delle importazioni cinesi verso l'Unione si è più che quintuplicata durante il periodo in esame.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 19).

- (114) Secondo il denunciante, sarebbe opportuno cumulare gli effetti delle importazioni in dumping dalla Cina con le importazioni in dumping da altri cinque paesi oggetto di un'inchiesta, che è attualmente in corso. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il denunciante ha ribadito tale punto.
- (115) La Commissione non ha ritenuto possibile in questo caso cumulare le importazioni oggetto di dumping combinando le due inchieste. Il concetto di importazioni che sono «simultaneamente oggetto di inchieste antidumping», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, contempla le importazioni oggetto della medesima inchiesta o le importazioni oggetto di due diverse inchieste che sono in corso simultaneamente e che hanno periodi di inchiesta identici o che coincidono in larga misura. Nel caso in questione, entrambe le inchieste sono state svolte in periodi differenti che si sovrappongono solamente per sei mesi.
- (116) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha confermato le sue conclusioni enunciate ai considerando da 197 a 198 del regolamento provvisorio.

6. INTERESSE DELL'UNIONE

6.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (117) In assenza di altre osservazioni relative all'interesse dell'industria dell'Unione, è stata confermata la conclusione raggiunta nel considerando 203 del regolamento provvisorio.

6.2. Interesse degli importatori

- (118) In assenza di altre osservazioni relative all'interesse degli importatori, la Commissione ha altresì confermato la sua conclusione raggiunta nel considerando 204 del regolamento provvisorio.

6.3. Interesse degli utilizzatori

- (119) A seguito della divulgazione delle conclusioni provvisorie, alcuni utilizzatori hanno affermato che non sarebbe nell'interesse dell'Unione istituire misure antidumping contro il paese in esame. Essi hanno affermato che le misure antidumping sarebbero contrarie agli interessi degli utilizzatori in quanto:

- a) avrebbero un effetto anticoncorrenziale e;
- b) porterebbero a un aumento del volume delle importazioni di prodotti a valle fabbricati in paesi terzi.

- (120) L'affermazione secondo cui le misure antidumping avrebbero un effetto anticoncorrenziale è stata già trattata nei considerando da 205 a 212 del regolamento provvisorio. L'affermazione secondo cui le misure antidumping sul prodotto in esame porterebbero a un aumento del volume delle importazioni di prodotti a valle fabbricati in paesi terzi non è stata sostenuta da ulteriori informazioni sostanziali. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

- (121) L'utilizzatore italiano che ha collaborato nel corso dell'inchiesta ha sostenuto che il considerando 210 del regolamento provvisorio dovrebbe essere integrato anche dall'indicazione dell'impatto delle misure antidumping sui margini di profitto. A tale riguardo, l'utilizzatore italiano ha affermato che — ipotizzando un dazio antidumping pari al 22,6 % — il suo profitto al lordo delle imposte diminuirebbe di 2,3 punti percentuali. Di conseguenza, ha concluso che l'istituzione di misure antidumping avrebbe un impatto significativo sulla sua redditività e, a maggior ragione, sugli altri utilizzatori indipendenti più piccoli che operano nella trasformazione del prodotto in esame. La Commissione ha riconosciuto che i dazi antidumping avranno un effetto negativo sulla redditività dell'utilizzatore italiano. Tuttavia, la Commissione ha altresì rilevato che l'utilizzatore non dipende esclusivamente dalle importazioni cinesi ma, nel periodo dell'inchiesta, ha anche acquistato il prodotto in esame da produttori dell'Unione nonché da altri produttori di paesi terzi. Inoltre, la sua redditività rimarrebbe positiva, anche se a un livello inferiore.

- (122) Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, il denunciante ha sostenuto che i risultati di tale utilizzatore italiano in termini di crescita e profitti sono in netto contrasto con quelli dei produttori dell'Unione, che registrano pesanti perdite. La Commissione ha ritenuto che tale argomentazione non modificava l'analisi dell'impatto sugli utilizzatori. Al contrario, gli interessi dei produttori dell'Unione erano già stati presi in considerazione, come indicato nella sezione 6.1.

- (123) Infine, la Commissione non ha potuto valutare l'impatto dell'istituzione di misure su altri utilizzatori, in quanto questi ultimi non hanno collaborato durante l'inchiesta.

- (124) Alla luce di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato la sua conclusione raggiunta al considerando 213 del regolamento provvisorio.

6.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (125) In assenza di altre osservazioni relative all'interesse dell'Unione, sono state confermate le conclusioni raggiunte nei considerando da 214 a 217 del regolamento provvisorio.

7. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (126) La Commissione ha scelto di stabilire provvisoriamente al 7 % il profitto di riferimento in base a uno studio dell'OCSE, che ha simulato come si sarebbe svolta la ripresa dell'industria dell'Unione dalla recessione causata dalla crisi economica e finanziaria del 2009. Dopo l'istituzione delle misure provvisorie e come indicato al considerando 224 del regolamento provvisorio, la Commissione ha esaminato ulteriormente tale questione non solo alla luce delle osservazioni ricevute dopo la divulgazione delle conclusioni, ma anche richiedendo e analizzando maggiori informazioni a tale riguardo.
- (127) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie e definitive, alcune parti hanno formulato osservazioni sul profitto di riferimento del 7 %. Una parte interessata ha affermato che tale profitto era troppo basso mentre secondo un'altra parte interessata il medesimo profitto era eccessivo.
- (128) Eurofer ha ritenuto troppo basso il profitto di riferimento del 7 %. In primo luogo, ha sostenuto che il metodo più opportuno per determinare il margine di profitto era basarsi sui dati delle inchieste precedenti relative ai prodotti piatti laminati a caldo (del 2000) o sulla redditività raggiunta dall'industria siderurgica nel 2008. Basare il profitto di riferimento sui profitti realizzati nel 2000 porterebbe a un profitto di riferimento del 12,9 %, mentre basarlo sui profitti realizzati nel 2008 porterebbe a un profitto di riferimento pari al 14,4 %. Eurofer ha affermato che data l'assenza di cambiamenti tecnologici e finanziari nell'Unione fin dal 2000, sarebbe opportuno utilizzare i profitti realizzati nel 2000. Un'altra opzione sarebbe l'utilizzo dei profitti realizzati nel 2008, in quanto la Commissione ha verificato i dati sulla redditività per un periodo di 10 anni, compreso il 2008 che è stato l'anno precedente al manifestarsi della crisi finanziaria. Eurofer ha aggiunto che il profitto di riferimento non dovrebbe essere stabilito in base agli anni in cui l'industria è stata colpita dalla crisi economica o dalle importazioni in dumping provenienti dal paese interessato. In secondo luogo, la Commissione ha respinto entrambi gli approcci ma Eurofer ha affermato che il profitto di riferimento sostenuto dallo studio del 2013 dell'OCSE dovrebbe essere adeguato alla luce dei risultati reali raggiunti nel periodo dell'inchiesta dall'industria europea dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. Ciò porterebbe quindi a un ragionevole margine di profitto del 10 %.
- (129) Come spiegato al considerando 220 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha stabilito che basare il profitto di riferimento sui profitti realizzati nel 2000 non è un'opzione ragionevole. Anche nell'ipotesi improbabile secondo cui — come affermato da Eurofer — dal 2000 non si sarebbe verificato alcun cambiamento tecnologico e finanziario nell'Unione, a partire dal medesimo anno si sono perlomeno verificati alcuni cambiamenti nelle dimensioni del mercato dell'Unione a causa dell'aumento del numero di Stati membri nel periodo 2000-2016. In secondo luogo, per i motivi spiegati al considerando 222 del regolamento provvisorio, non è un'opzione adeguata nemmeno la scelta di basare il profitto di riferimento sui profitti realizzati nel 2008, principalmente perché i casi di minaccia di pregiudizio necessitano piuttosto di un'analisi prospettica. Infine, la richiesta di Eurofer di aumentare il profitto di riferimento dal 7 % al 10 % — nel caso di un profitto di riferimento che non si basa sul 2000 o sul 2008 — non è stata sufficientemente motivata.
- (130) Il produttore esportatore cinese Hebei Iron & Steel Group ⁽¹⁾ e il suo importatore collegato Duferco SA hanno sostenuto che utilizzare un profitto di riferimento del 7 % era eccessivo, inadeguato e non accurato per i seguenti motivi: in primo luogo, rispecchia una stima degli utili molto incerta e i cui parametri di base sono nel frattempo cambiati; in secondo luogo, rispecchia la redditività necessaria per la sopravvivenza dell'industria siderurgica dell'Unione nel suo insieme, non specificamente quella dei produttori siderurgici dell'Unione del prodotto in esame; in terzo luogo, da quando la Commissione aveva stabilito in via provvisoria che le importazioni erano state oggetto di dumping nel 2015, non sono state invece rilevate pratiche di dumping negli anni 2012-2014 durante i quali i profitti realizzati sono stati compresi fra - 3,3 % (perdita) e 0,4 % (profitto). In alternativa, ipotizzando che vi fossero state pratiche di dumping negli anni 2012-2014, l'anno più recente nel quale non sussistono elementi comprovanti il fatto che le importazioni del prodotto in esame siano state oggetto di dumping è il 2011, anno in cui i profitti realizzati hanno ammontato in media al 3,11 %. Inoltre, in seguito alla

⁽¹⁾ Come spiegato al considerando (168), durante l'inchiesta «Hebei Iron & Steel Group» ha modificato il suo nome in «Hesteel Group Co., Ltd.». Hanno cambiato nome anche le sue società collegate. La Commissione ha riconosciuto tali modifiche ai nomi e ha di conseguenza debitamente adattato l'articolo 1, paragrafo 2.

divulgazione delle conclusioni definitive, lo stesso produttore esportatore cinese ha dichiarato che tale approccio violava in modo evidente la giurisprudenza della Corte, in quanto considerava fattori diversi dal dumping ed era in realtà inteso ad assicurare la sopravvivenza dell'industria siderurgica dell'Unione.

- (131) In primo luogo, secondo la Commissione, la parte interessata non ha dimostrato le sue affermazioni con le quali ha sostenuto che, nel frattempo, sono cambiati i parametri di riferimento alla base dello studio utilizzato per stabilire il 7 % del profitto di riferimento.
- (132) In secondo luogo, la parte interessata ha altresì sostenuto che lo studio rispecchia una redditività necessaria per la sopravvivenza dell'industria siderurgica dell'Unione nel suo complesso, non specificamente dei produttori di acciaio dell'Unione del prodotto in esame. A tale riguardo, come già esposto al considerando 223 del regolamento provvisorio, in assenza di altri dati affidabili la Commissione ha equiparato i dati relativi all'industria siderurgica nel suo complesso al prodotto in esame, dal momento che i prodotti piatti di acciaio laminati a caldo rappresentano una quota consistente della produzione di acciaio grezzo.
- (133) In terzo luogo, non sembra opportuna l'osservazione relativa all'utilizzo dei dati sulla redditività del 2011 o del periodo 2012-2014. Il profitto di riferimento è il prezzo che l'industria dell'Unione potrebbe ragionevolmente attendersi in normali condizioni di concorrenza, in assenza di importazioni in dumping. Come citato al considerando 106 del regolamento provvisorio, gli anni 2012, 2013 e 2014 non possono essere considerati come anni nei quali sono sussistite condizioni di concorrenza normali, date le conseguenze della crisi del debito della zona euro e il calo della domanda di acciaio nel 2012. Inoltre, come rilevato nel caso dei prodotti laminati a freddo ⁽¹⁾, i dati del 2011 non sono affidabili a causa dell'impatto della crisi finanziaria del 2009 che ha continuato a influire sui dati sulla redditività anche due anni dopo.
- (134) In base a quanto sopra enunciato, la Commissione ha confermato che il profitto di riferimento pari al 7 % non era la base più opportuna nel caso di minaccia di pregiudizio in esame. Il presente quadro è in linea con la sentenza della Corte ⁽²⁾ secondo cui l'analisi della possibilità che sussista una minaccia di pregiudizio necessita, per sua stessa natura, di un'analisi prospettica.

7.2. Misure definitive

7.2.1. Accesso ai dati riservati

- (135) Il rappresentante legale di un produttore esportatore cinese ha affermato che le informazioni diffuse con la divulgazione delle conclusioni provvisorie non gli consentono di avanzare osservazioni sulla correttezza e sulla pertinenza delle conclusioni della Commissione concernenti il margine di dumping, gli effetti sui prezzi e il calcolo dei margini di pregiudizio e nemmeno sul fatto che, per il calcolo della sottoquotazione e della vendita sottocosto, siano state prese in considerazione tutte le vendite dei produttori dell'Unione inclusi nel campione o solo quelle per le quali sono stati venduti tipi di prodotto equivalenti dai produttori esportatori cinesi. In tale contesto, l'8 novembre 2016, il produttore esportatore cinese ha chiesto chiarimenti. L'8 novembre 2016 e in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore esportatore cinese ha inoltre chiesto l'accesso a determinate informazioni riservate. Ha suggerito di concedere l'accesso a tali informazioni riservate solo ai rappresentanti legali o, in alternativa, di coinvolgere il consigliere auditore.
- (136) L'8 dicembre 2016 i servizi della Commissione hanno risposto che per il calcolo della sottoquotazione e della vendita sottocosto sono stati tenuti in considerazione solo i tipi di prodotto corrispondenti al fine di confrontare i dati delle vendite del produttore esportatore cinese con quelli dei produttori dell'UE. Ad ogni modo, il volume di prodotti comparabili venduto dall'industria dell'Unione rappresentava solo il 62 % del volume complessivo delle sue esportazioni. A tale riguardo, i prodotti esportati nell'Unione da questo specifico produttore esportatore potrebbero essere messi in rapporto con un prodotto comparabile dell'Unione. Inoltre, i servizi della Commissione hanno comunicato al rappresentante legale della parte in questione che la sua richiesta sull'accesso alle informazioni riservate non poteva essere accettata in quanto la Commissione ha l'obbligo di tutelare la riservatezza dei dati delle altre parti interessate. Dato che, allo stato attuale del diritto, non sussistono altri modi per tutelare la riservatezza e fornire al contempo alle parti le informazioni richieste, i servizi della Commissione hanno invitato il rappresentante a contattare il consigliere auditore e a chiedere a quest'ultimo di verificare le informazioni riservate.
- (137) In tale contesto, in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il denunciante ha osservato a tale riguardo che la Commissione è tenuta per legge a proteggere i dati riservati forniti da tutte le parti interessate. Ha quindi rifiutato di rinunciare alla protezione fornita ai suoi dati riservati ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base.

⁽¹⁾ GUL 210 del 4.8.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Sentenza C-186/14 della Corte di giustizia del 7 aprile 2016, punto 72, che conferma la sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2014, Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd/Consiglio dell'Unione europea, T-528/09, punto 71.

- (138) Nell'attuale diritto dell'Unione, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, non è giuridicamente possibile concedere l'accesso ai dati riservati forniti da una parte interessata ad altre parti, se non con il consenso del fornitore dei dati o in caso di contenzioso davanti agli organi giurisdizionali dell'Unione. L'unica alternativa è rappresentata dal meccanismo di controllo previsto dall'articolo 15 della decisione del presidente della Commissione del 29 febbraio 2012 relativa alla funzione e al mandato del consigliere auditore ⁽¹⁾. Un'audizione in presenza del consigliere auditore ha avuto luogo il 7 febbraio 2017 per discutere il quadro giuridico dell'accesso a dati riservati.

7.2.2. Richiesta di ulteriori chiarimenti in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive

- (139) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il rappresentante legale dello stesso produttore esportatore cinese è stato ascoltato per la prima volta il 12 gennaio 2017 al fine di discutere in dettaglio sui chiarimenti richiesti. Dopo tale incontro, il rappresentante legale ha ribadito, nella sua comunicazione scritta del medesimo giorno, la richiesta di informazioni sul calcolo del pregiudizio «per comprendere la natura e la portata dei presunti effetti sui prezzi».
- (140) Il 18 gennaio 2017, i servizi della Commissione hanno fornito in una lettera separata nel limite del possibile — ossia senza violare l'obbligo giuridico previsto dal regolamento di base sulla protezione dei dati riservati — tutti i chiarimenti richiesti dal rappresentante legale del produttore esportatore cinese. La Commissione ha inoltre fatto notare che i 10 tipi del prodotto in esame venduti da tale produttore esportatore cinese corrispondono completamente a quelli venduti dai produttori dell'Unione. Inoltre, solo uno dei 10 tipi rappresenta circa il 75 % del suo volume totale delle vendite nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

7.2.3. Inclusione del cosiddetto «margine degli importatori» nel calcolo dei margini di sottoquotazione e di vendita sottocosto

- (141) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e definitive, un produttore esportatore cinese ha contestato il modo con cui la Commissione aveva calcolato il margine di pregiudizio. Detta parte interessata ha affermato che i prezzi di vendita cinesi devono essere adeguati in funzione di un cosiddetto «margine degli importatori», ossia un margine comprensivo delle pratiche di sdoganamento, della movimentazione, dei finanziamenti, delle spese generali, amministrative e di vendita e del profitto (per un importo pari al 5 %). In quanto tale, il prezzo franco magazzino degli importatori comprenderebbe elementi di costo analoghi a quelli del corrispondente prezzo di vendita franco fabbrica dell'industria dell'Unione. Inoltre, la parte interessata ha affermato che la Commissione ha utilizzato un semplice prezzo allo sbarco (vale a dire, senza alcun adeguamento per il profitto e per le spese generali, amministrative e di vendita) che non è sufficiente per effettuare un confronto adeguato fra i rispettivi prezzi dei produttori esportatori cinesi e dei produttori dell'Unione per il calcolo della sottoquotazione e della vendita sottocosto. Per sostenere il suo punto di vista, la parte interessata ha fatto riferimento a due regolamenti provvisori, che risalgono entrambi a oltre 20 anni fa. Tale produttore esportatore cinese ha inoltre affermato che la Commissione aveva ignorato il fatto che il prezzo all'esportazione al livello frontiera dell'Unione sarebbe stato interessato dal rapporto tra l'esportatore e l'importatore. In tal modo, la Commissione finirebbe infine per usare il prezzo di trasferimento tra le società collegate come base per il confronto con i prezzi franco fabbrica dell'industria dell'Unione.
- (142) La Commissione ha respinto tale affermazione per il seguente motivo: lo scopo del calcolo di un margine di pregiudizio è quello di determinare se sia sufficiente applicare al prezzo all'esportazione delle importazioni in dumping un'aliquota del dazio inferiore (a quella basata sul margine di dumping) al fine di eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping. Questa valutazione deve basarsi sul prezzo all'esportazione al livello frontiera dell'Unione, considerato di livello comparabile al prezzo franco fabbrica dell'industria dell'Unione. La metodologia seguita dalla Commissione per confrontare i dati dei produttori esportatori cinesi e dei produttori dell'Unione per il calcolo della sottoquotazione e della vendita sottocosto garantisce al contrario un trattamento paritario sia agli esportatori che ai produttori dell'Unione: La Commissione ha ritenuto che la determinazione del prezzo all'importazione utilizzato per il calcolo della sottoquotazione e della vendita sottocosto non dovrebbe essere influenzata dal fatto che le esportazioni siano destinate a operatori collegati o indipendenti nell'Unione. Il prezzo da prendere in considerazione a tal fine è il prezzo di vendita del prodotto in esame nell'Unione e non il prezzo della rivendita successiva dei materiali importati dai produttori importatori nell'Unione. La Commissione rimanda inoltre al considerando (144) del presente regolamento. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto accurato il suo approccio.

7.2.4. Riferimento per analogia all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base

- (143) Il denunciante ha osservato che, nell'ambito del calcolo del margine di pregiudizio, la Commissione dovrebbe applicare l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per la determinazione dei prezzi all'esportazione per vendite effettuate tramite importatori collegati. Detta parte interessata ha altresì osservato che, a differenza del caso dei prodotti laminati a freddo, la divulgazione delle conclusioni provvisorie non ha confermato in modo esplicito l'utilizzo di tale metodologia.

⁽¹⁾ GUL 107 del 19.4.2012, pag. 5.

- (144) La Commissione ha confermato che lo scopo del calcolo di un margine di pregiudizio è quello di determinare se, per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping, sia sufficiente applicare al prezzo all'esportazione delle importazioni in dumping un'aliquota del dazio inferiore a quella basata sul margine di dumping. Questa valutazione deve basarsi sul prezzo all'esportazione al livello frontiera dell'Unione, considerato di livello comparabile al prezzo franco fabbrica dell'industria dell'Unione. Nel caso delle vendite all'esportazione tramite importatori collegati, il prezzo all'esportazione è costruito sulla base del prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente, debitamente adeguato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Dato che il prezzo all'esportazione è un elemento indispensabile nel calcolo del margine di pregiudizio e tale disposizione del regolamento di base è l'unica a fornire orientamenti sulla costruzione del prezzo all'esportazione, si giustifica l'applicazione per analogia della disposizione in questione.
- (145) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la CISA ha sostenuto di essere rimasta sorpresa dal fatto che la Commissione abbia applicato per analogia l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Ha dichiarato che tale applicazione violava l'articolo 2, paragrafo 9, dello stesso regolamento di base ed era viziata da un errore evidente di valutazione. La CISA ha anche affermato che almeno un produttore esportatore cinese incluso nel campione stava esportando tramite importatori collegati e che, di conseguenza, la sua aliquota del dazio definitivo sarebbe sovrastimata.
- (146) In primo luogo, la Commissione ha ribadito che l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base è l'unica disposizione del regolamento di base a fornire orientamenti per la costruzione del prezzo all'esportazione. La sua applicazione è quindi giustificata nel quadro del calcolo del margine di pregiudizio. In secondo luogo, contrariamente a quanto affermato, nei casi recenti la prassi della Commissione è consistita nell'applicare⁽¹⁾ costantemente l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per analogia nel quadro del calcolo del margine di pregiudizio. In terzo luogo, lo scopo dei calcoli del margine di pregiudizio non è quello di verificare in che misura le vendite degli importatori collegati causino un pregiudizio ai produttori dell'Unione quanto, piuttosto, di verificare se le esportazioni dei produttori esportatori cinesi abbiano tale effetto negativo attraverso la sottoquotazione e la vendita sottocosto rispetto ai prezzi dei produttori dell'Unione. Il prezzo da prendere in considerazione a tal fine è il prezzo di vendita del prodotto in esame nell'Unione e non il prezzo della rivendita successiva dei materiali importati dai produttori importatori nell'Unione. In conclusione, la Commissione ha confermato di avere utilizzato la citata metodologia per determinare i prezzi all'esportazione per vendite effettuate tramite importatori collegati.

7.2.5. Periodo di tempo utilizzato per il calcolo del margine di pregiudizio in caso di minaccia di pregiudizio

- (147) Il denunciante ha criticato il fatto che la Commissione avesse provvisoriamente seguito un approccio standardizzato per la valutazione del pregiudizio materiale tenendo conto del valore medio del margine di pregiudizio per tutto il periodo dell'inchiesta (ossia il 2015). Ha affermato che ciò non rappresenta un approccio corretto, dal momento che il margine della minaccia di pregiudizio deve rispecchiare la minaccia e, quando la minaccia si concretizza più tardi nel corso del periodo dell'inchiesta, il margine di pregiudizio deve rispecchiare l'effetto concreto della minaccia. Al fine di eliminare efficacemente l'impatto della minaccia di pregiudizio, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione l'arco di tempo del periodo dell'inchiesta in cui ha iniziato a concretizzarsi la minaccia di pregiudizio. In tale contesto, il denunciante ha fatto riferimento al fatto che la minaccia di pregiudizio ha iniziato a incidere sull'industria siderurgica dell'Unione a partire dalla seconda metà del 2015. Di conseguenza, è opportuno utilizzare solo la seconda metà del 2015 per il calcolo dei margini di sottoquotazione e di vendita sottocosto. Il denunciante ha altresì affermato che i casi di minaccia di pregiudizio sono tesi a permettere alla Commissione di agire efficacemente e in modo preventivo prima che la minaccia di pregiudizio si concretizzi. Se la Commissione non fosse propensa a modificare il suo metodo di calcolo del margine (della minaccia) di pregiudizio, i settori industriali dovrebbero aspettare per un periodo di tempo maggiore, fino a subire un pregiudizio materiale per un anno intero, prima di chiedere la protezione dalle importazioni oggetto di dumping al fine di ottenere un margine di pregiudizio realistico. Tale comportamento andrebbe a scapito dei posti di lavoro e delle attività industriali nel mercato dell'Unione e ostacolerebbe peraltro gli obiettivi delle denunce riguardanti le minacce di pregiudizio.
- (148) In primo luogo, dopo un'analisi dettagliata delle argomentazioni del denunciante, la Commissione ha ricordato di avere provvisoriamente concluso che si è verificato un cambiamento delle circostanze chiaramente prevedibile e imminente al termine del periodo dell'inchiesta che avrebbe creato una situazione in cui il dumping sarebbe stato fonte di pregiudizio. A tale riguardo, la Commissione ha fra l'altro fatto riferimento ai considerando 157, 159 e 198 del regolamento provvisorio in cui si attesta che «l'industria dell'Unione si stava riprendendo nel 2014 e nei primi due trimestri del 2015, ma quasi tutti gli indicatori di pregiudizio hanno cominciato a segnalare un

⁽¹⁾ Ad esempio, è possibile fare riferimento ai seguenti casi:

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 217/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 11);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1953 della Commissione, del 29 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America (GU L 284 del 30.10.2015, pag. 109).

drastico peggioramento durante la seconda metà del 2015. L'inchiesta ha rivelato che questa tendenza negativa, iniziata nella seconda metà del 2015, non è scomparsa nella prima metà del 2016». Al considerando 163 del regolamento provvisorio si inoltre afferma che «vista la coincidenza temporale tra, da un lato, il costante aumento delle importazioni in dumping a prezzi sempre più bassi e, dall'altro, la contrazione della quota di mercato dell'industria dell'Unione e la depressione dei prezzi che hanno condotto a ulteriori perdite soprattutto a partire dalla seconda metà del 2015, la Commissione ha concluso che le importazioni in dumping hanno avuto un'incidenza negativa sulla situazione dell'industria dell'Unione».

- (149) In secondo luogo, per quanto riguarda la sostanza della questione, la Commissione ha stabilito che, come esposto al considerando 157 del regolamento provvisorio, la tendenza negativa è iniziata nella seconda metà del 2015 e ha portato a un mutamento delle circostanze imminente e chiaramente prevedibile al termine del periodo dell'inchiesta che, se non fosse stata adottata alcuna misura, avrebbe creato una situazione nella quale il dumping avrebbe recato pregiudizio. Ciò è in linea con quanto affermato dalla Commissione al considerando 113 del regolamento provvisorio che recita che «i produttori dell'Unione hanno potuto riprendersi parzialmente nel 2014 e durante la prima metà del 2015». Di conseguenza, la seconda metà del 2015 rispecchia meglio l'impatto effettivo della minaccia di pregiudizio all'industria dell'Unione che dovrebbe essere eliminato.
- (150) In terzo luogo, la Corte ha affermato che l'analisi dei dati del periodo successivo all'inchiesta è in particolar modo opportuna per un'inchiesta tesa a determinare se sussiste una minaccia di pregiudizio che, per sua stessa natura, necessita di un'analisi prospettica. Per la Commissione, la seconda metà del 2015 sembra soddisfare meglio tale requisito in quanto, rispetto all'intero periodo dell'inchiesta, è più prossima agli sviluppi futuri.
- (151) In quarto luogo, un calcolo basato sull'intero periodo dell'inchiesta, indipendentemente dal fatto che possano esservi stati segni di tendenze negative, ostacolerebbe l'obiettivo, in caso di minaccia di pregiudizio, ad agire in modo efficace e preventivo prima che la minaccia di pregiudizio si concretizzi.
- (152) Per tutti i motivi di cui sopra, la Commissione ha accettato il punto di vista secondo cui il periodo per il calcolo dei margini di pregiudizio nello specifico caso in questione dovrebbe essere basato sulla seconda metà del 2015 e non su tutto il periodo dell'inchiesta.
- (153) Di conseguenza, la Commissione ha chiesto ulteriori dati ai produttori che hanno collaborato. Ha ricevuto ulteriori dati semestrali relativi al periodo dell'inchiesta sui costi di produzione per tipo di prodotto sostenuti dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e li ha in seguito verificati. Le verifiche hanno riguardato esclusivamente i dati supplementari che non sono stati richiesti in precedenza e hanno garantito l'attendibilità dei dati su cui la Commissione ha basato le sue conclusioni.
- (154) Dato che il livello di collaborazione è stato ritenuto elevato, il margine di pregiudizio definitivo per la RPC, applicabile ai produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato, è stato calcolato come la media dei tre produttori esportatori/gruppi di società inclusi nel campione. Il margine di pregiudizio definitivo per la RPC, applicabile ai produttori esportatori che non hanno collaborato, è stato fissato al livello del margine più elevato delle tre società/gruppi di società che hanno collaborato.
- (155) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la CISA ha osservato che è stato preso in considerazione l'intero periodo dell'inchiesta come base per calcolare il prezzo unitario di riferimento dell'industria dell'Unione, mentre sono stati presi in considerazione solo sei mesi del medesimo periodo per calcolare il prezzo di vendita unitario dei prodotti immessi in libera pratica nell'Unione dei produttori esportatori cinesi appartenenti al gruppo Shagang. Di conseguenza, la CISA ha chiesto alla Commissione di ricalcolare entrambi gli elementi utilizzando i dati disponibili per lo stesso periodo.
- (156) Dopo un'analisi, tale osservazione è stata ritenuta corretta. La Commissione ha quindi ricalcolato il prezzo unitario di riferimento dell'industria dell'Unione per i produttori esportatori cinesi, appartenenti al gruppo Shagang, utilizzando i dati sul costo di produzione relativi al medesimo periodo (seconda metà del 2015) considerato come periodo per il calcolo del prezzo di vendita unitario dei prodotti immessi in libera pratica nell'Unione di tutti i produttori esportatori cinesi.
- (157) Il calcolo riveduto ha portato alla conclusione che i margini di pregiudizio per le società appartenenti al gruppo Shagang erano calati dal 36,6 % al 35,9 %.
- (158) La Commissione ha inoltre riesaminato i calcoli iniziali dei margini di pregiudizio per gli altri due produttori esportatori cinesi. Nonostante il calcolo iniziale per il gruppo Hebei sia stato ritenuto corretto, la revisione del calcolo iniziale per Bengang Steel Plates Co., Ltd. ha indicato la presenza dei seguenti errori di trascrizione:
- un tipo di prodotto è risultato erroneamente escluso dal calcolo iniziale; di conseguenza, il calcolo riveduto ha incluso tale tipo di prodotto in quanto era venduto sia dai produttori dell'Unione che da Bengang Steel Plates Co., Ltd.,

— alcuni valori nei dati dell'industria dell'Unione sono stati associati in modo erroneo nel foglio di calcolo.

Come risultato degli effetti sopra citati, il margine di pregiudizio per tale produttore esportatore cinese è aumentato passando dal 25,5 % al 28,1 %.

- (159) Il calcolo riveduto del prezzo unitario di riferimento dell'industria dell'Unione è stato comunicato il 16 gennaio 2017 sia al gruppo Shagang che a Bengang Steel Plates Co., Ltd. Dato che l'unico elemento modificato rispetto alla divulgazione delle conclusioni definitive della Commissione del 22 dicembre 2016 era il prezzo di riferimento dell'industria dell'Unione, ad entrambe le parti interessate è stato chiesto di avanzare osservazione in merito a tali limitate informazioni aggiuntive entro il 18 gennaio 2017. Non è tuttavia pervenuta nessuna osservazione entro tale data.
- (160) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, un produttore esportatore cinese ha inoltre osservato di non essere convinto dei motivi adottati, secondo cui utilizzare solo i dati riguardanti la seconda metà del 2015 rifletterebbe in modo più adeguato la situazione relativa all'effetto della minaccia. Ha anche affermato che qualsiasi utilizzo selettivo del periodo al fine di calcolare il margine di pregiudizio renderebbe illogico e distortivo il confronto dei margini di dumping e di pregiudizio per l'applicazione della «regola del dazio inferiore» e porterebbe a margini maggiori rispetto a quelli che ottenibili utilizzando l'intero 2015. Di conseguenza, ha chiesto alla Commissione di utilizzare un periodo di 12 mesi per calcolare il margine di pregiudizio, analogo al periodo utilizzato per calcolare i margini di dumping. Osservazioni analoghe sono state ricevute dall'utilizzatore italiano, il quale ha aggiunto che l'utilizzo selettivo di informazioni relative a una parte del periodo dell'inchiesta non consente una valutazione oggettiva del livello di eliminazione del pregiudizio nel caso in questione.
- (161) Un'osservazione analoga è stata ricevuta da CISA e da due produttori esportatori cinesi, entrambi del parere che la scelta di un periodo di sei mesi rappresenti una violazione della certezza del diritto e delle aspettative legittime. A tale riguardo, nonostante l'altro produttore esportatore cinese abbia principalmente asserito che limitare la serie di dati a un semplice periodo di sei mesi non può costituire un elemento di prova diretto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, la CISA ha fatto riferimento alla giurisprudenza e al punto 5.1 dell'avviso di apertura in cui viene affermato che «l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015».
- (162) Un produttore esportatore cinese ha inoltre affermato che è prassi consolidata della Commissione evitare di utilizzare dati che si riferiscono a una sola parte del periodo dell'inchiesta e che la metodologia applicata nel caso in questione non è in linea con la raccomandazione del comitato antidumping dell'OMC secondo cui «il periodo di raccolta dei dati [...] dovrebbe comprendere l'intero periodo di raccolta dei dati per l'inchiesta antidumping.»
- (163) La Commissione ha respinto in toto tali argomentazioni nel modo seguente. In primo luogo, la determinazione del dumping e del pregiudizio si fonda su un periodo dell'inchiesta e su un periodo in esame definiti in linea con le disposizioni pertinenti del regolamento di base e indicati nell'avviso di apertura. D'altro canto, il regolamento di base non fornisce nessun metodo specifico per il calcolo del margine di pregiudizio utilizzato per l'applicazione della regola del dazio inferiore. In secondo luogo, il regolamento di base non fornisce criteri specifici per la definizione del periodo durante il quale valutare i parametri per il calcolo del margine di pregiudizio. Nel caso in questione, la Commissione ha considerato che il periodo scelto riflette la specificità del caso e fosse appropriato nel contesto di un'analisi prospettica. La Commissione ha inoltre utilizzato per il calcolo del margine di pregiudizio il medesimo periodo di sei mesi per confrontare il prezzo all'esportazione e il prezzo di riferimento al fine di assicurare una valutazione obiettiva.
- (164) Tenuto conto delle questioni di cui sopra ai considerando da (135) a (163), e in assenza di altre osservazioni, i margini di pregiudizio definitivi sono stati ricalcolati utilizzando i dati della seconda metà del 2015. Tali margini definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono indicati nella seguente tabella che contiene anche le aliquote del dazio definitivo.

Tabella 7

Margini definitivi e aliquote del dazio

Produttori esportatori cinesi	Margine di dumping definitivo	Margine di pregiudizio definitivo	Aliquota del dazio definitivo
Bengang Steel Plates Co., Ltd.	97,3 %	28,1 %	28,1 %
Hesteel Group Co., Ltd.	95,5 %	18,1 %	18,1 %

Produttori esportatori cinesi	Margine di dumping definitivo	Margine di pregiudizio definitivo	Aliquota del dazio definitivo
Jiangsu Shagang Group	106,9 %	35,9 %	35,9 %
Altre società che hanno collaborato	100,5 %	27,3 %	27,3 %
Tutte le altre società	106,9 %	35,9 %	35,9 %

- (165) I margini di pregiudizio sopra citati sono stati arrotondati per difetto, ove necessario, al decimo più vicino, a seguito delle osservazioni di un produttore esportatore dopo la divulgazione delle conclusioni definitive.
- (166) Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio applicabile a «tutte le altre società» a livello nazionale) sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato da quelle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche menzionate. Il prodotto importato in esame fabbricato da altre società non espressamente citate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non dovrebbero beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (167) Eventuali richieste di applicazione di tali aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società (ad esempio in seguito a una modifica nel nome della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inviate alla Commissione (*) complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare qualsiasi modifica delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e all'esportazione associate, ad esempio, alla modifica del nome della società o alla modifica delle entità di produzione e di vendita. Se opportuno, il presente regolamento sarà modificato di conseguenza aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.
- (168) Durante l'inchiesta «Hebei Iron & Steel Group Co., Ltd» ha modificato il suo nome in «Hesteel Group Co., Ltd.». Hanno cambiato nome anche alcune delle sue società collegate. La Commissione ha riconosciuto tali modifiche ai nomi e ha pertanto debitamente adattato l'articolo 1, paragrafo 2.
- (169) Per ridurre al minimo i rischi di elusione, si ritiene che nel caso in esame siano necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione delle misure antidumping. Le misure particolari citate comprendono: la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, che deve essere conforme alle prescrizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura devono essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

7.3. Svincolo dei dazi provvisori

- (170) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha affermato che la Commissione non può disporre la riscossione definitiva dei dazi provvisori ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base a meno che non venga dimostrato che, in mancanza di misure provvisorie, la situazione avrebbe causato un pregiudizio notevole prima dell'adozione delle misure definitive.
- (171) Alla luce delle conclusioni nel caso in questione, la Commissione ritiene che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base, gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, dovrebbero essere svincolati.
- (172) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.

(*) Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti originari della Repubblica popolare cinese.

Il prodotto in esame non comprende:

- i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati,
- i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido,
- i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm, e
- i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

Il prodotto in esame è attualmente classificato ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226 19 10 90), 7226 91 91 e 7226 91 99.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Paese	Società	Aliquota del dazio definitivo	Codice addizionale TARIC
RPC	Bengang Steel Plates Co., Ltd.	28,1 %	C157
	Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd	18,1 %	C158
	Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch ⁽¹⁾	18,1 %	C159
	Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch ⁽²⁾	18,1 %	C160
	Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd.	35,9 %	C161
	Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd.	35,9 %	C162
	Altre società che hanno collaborato e che sono elencate nell'allegato I	27,3 %	Cfr. allegato
	Tutte le altre società	35,9 %	C999

⁽¹⁾ Già «Hebei Iron & Steel Co., Ltd Tangshan Branch».

⁽²⁾ Già «Hebei Iron & Steel Co., Ltd Chengde Branch».

3. L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuale specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figurino una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile della persona giuridica che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

5. Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

- 1) non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto al paragrafo 1 nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 (periodo dell'inchiesta);
- 2) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento;
- 3) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile relativo all'esportazione di una quantità rilevante nell'Unione;

il paragrafo 2 può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non comprese nel campione e soggette pertanto a un dazio individuale non superiore al dazio medio ponderato pari al 27,3 %.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione ⁽¹⁾ sono svincolati in via definitiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GUL 37 del 12.2.2016, pag. 1).

ALLEGATO

Paese	Nome	Codice addizionale TARIC
Repubblica Popolare di Cina	Angang Steel Company Limited	C150
	Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.	C151
	Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.	C147
	Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.	C163
	Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd	C164
	Maanshan Iron & Steel Co., Ltd	C165
	Rizhao Steel Wire Co., Ltd.	C166
	Rizhao Baohua New Material Co., Ltd.	C167
	Tangshan Yanshan Iron and Steel Co., Ltd.	C168
	Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.	C156